SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

205ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . *Pag.* 10003

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . 10003

CONGEDI 10003

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 10004

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 10004

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1291:

PRESIDENTE 10005
VIVIANI 10004

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . *Pag.* 10003

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 10003

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università » **(1267)**; « Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria » **(981)**, d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori; « Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università » **(988)**, d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università » **(989)**, d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Provvedimenti urgenti per l'Università » **(1012)**; « Provvedimenti urgenti per l'Università » **(1181)**, d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe; « Istituzione di posti di assistente universitario » **(201)**, d'iniziativa del senatore Bal-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

dini e di altri senatori; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » **(240)**, d'iniziativa del senatore Tanga; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie » **(607)**, d'iniziativa del senatore Murmura. (*Relazione orale*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10005 e *passim*
ARFÈ *relatore* 10013, 10025, 10046
BERTOLA 10022
BURTULO 10037
DE LUCA 10041
DE SANCTIS 10042
ERMINI 10043
* FALCUCCI Franca 10020
LIMONI 10022, 10044
MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione* 10014, 10025, 10046
PAPA 10018
PERNA 10027, 10042
PIOVANO . . . . . *Pag.* 10045
PLEBE 10012, 10021, 10038
ROSSI Dante 10034
SCARDACCIONE 10035
SCARPINO 10011
SICA 10037, 10045
SPADOLINI 10023, 10027
SPIGAROLI 10022, 10026, 10044
STIRATI 10045
URBANI 10038
VALITUTTI . . . . . 10017 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 10049, 10050

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Berlanda per giorni 5.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Su designazione del Gruppo parlamentare democratico cristiano, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: il senatore Smurra, entrato a far parte del Governo, è sostituito dal senatore Russo Arcangelo;

8ª Commissione permanente: il senatore Orlando già sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Alessandrini è sostituito dal senatore Zaccari.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

CIRIELLI e BUZIO. — « Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario » (828-B), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dalla esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali » (1073), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Tambroni Armaroli, sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (*Doc.* IV, nn. 71 e 80); dal senatore Petrella, sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco (*Doc.* IV, nn. 82, 83, 84 e 86).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato » (784);

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi » (785);

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

SPAGNOLLI ed altri. — « Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi » (321);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'EURATOM per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo » (1252);

« Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo » (946), *con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: ALBERTINI e VIVIANI. — « Disciplina dell'uso della denominazione del cristallo » (474);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Sussidio integrativo dello Stato a favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico » (1186).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'esercizio 1972. (*Doc.* XV, n. 12).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, ha richiesto il deferimento in sede deliberante del disegno di legge: « Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (882), già deferito alla Commissione stessa in sede referente ed attualmente in stato di relazione.

Non facendosi osservazioni, la richiesta della 8ª Commissione permanente s'intende accolta.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1291

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, chiedo, a nome della 2ª Commissione, che sia autorizzata la relazione orale, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1291: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Viviani è accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università » (1267); « Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria » (981), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori; « Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università » (988), d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università » (989), d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Provvedimenti urgenti per l'Università » (1012); « Provvedimenti urgenti per l'Università » (1181), d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe; « Istituzione di posti di assistente universitario » (201), d'iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (240), d'iniziativa del senatore Tanga; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie » (607), d'iniziativa del senatore Murmura (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università »; « Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria », d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori; « Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università », d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università », d'iniziativa del senatore Piovano e di altri senatori; « Provvedimenti urgenti per l'Università »; « Provvedimenti urgenti per l'Università », d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe; « Istituzione di posti di assistente universitario », d'iniziativa del senatore Baldini e di altri senatori; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie », d'iniziativa del senatore Murmura, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1267 nel testo proposto dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:

« Nella ripartizione il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonchè di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano prov-

veduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito con i seguenti:

« I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate. »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Singole discipline non raggruppabili possono essere poste a concorso su richiesta della facoltà per un'aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili. »;

nell'ottavo comma sono soppresse le parole: « vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento »;

nell'undecimo comma, le parole: « quelli immediatamente precedenti », *sono sostituite con le seguenti*: « quello immediatamente precedente »; *e le parole*: « nono comma » *sono sostituite con le seguenti*: « decimo comma »;

nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali ».

All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonchè gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data »;

nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento. »;

nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1° novembre 1973 »;

il decimo comma è sostituito con il seguente:

« A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza. »;

nell'undecimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo »;

nel dodicesimo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. »;

nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole: « è consentita la messa a concorso

dei », *sono sostituite con le seguenti*: « saranno messi a concorso i »;

dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:

« Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al Consiglio di facoltà.

Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo »;

il quindicesimo comma è sostituito con i seguenti:

« Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purchè deliberati entro il 28 febbraio 1974.

Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, siano stati proposti per l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi in cui è consentito ai docenti un doppio incarico, il disposto stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo. »;

nel secondo comma, dopo le parole: « I professori » *è inserita la seguente*: « incaricati », *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede. »;

nel terzo comma, le parole: « cui sia stato conferito », *sono sostituite con le seguenti*: « che siano stati proposti per »;

nel quarto comma, la parola: « conferiti », *è sostituita con la seguente*: « proposti ».

All'articolo 5, nel primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresi i vincitori delle borse bandite per l'anno accademico 1972-1973 e per l'anno solare 1973, purchè in regola con la frequenza e lo svolgimento dei compiti di ricerca, ai sensi dei relativi bandi di concorso; »;

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo. »;

nel quarto comma, il primo periodo è sostituito con il seguente:

« Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonchè secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »;

nel sesto comma, dopo le parole: « un assistente », *sono inserite le seguenti*: « di ruolo »;

il decimo comma è sostituito con il seguente:

« Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti. »;

dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

« I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonchè i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.

I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto ».

All'articolo 7, nel quinto comma, dopo le parole: « l'assegno », *sono inserite le seguenti*: « , per la quota corrisposta in denaro, »;

il sesto comma è sostituito con il seguente:

« Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente. »;

nel settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. »;

dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:

« Per l'anno accademico 1973-1974 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162 ».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente articolo 7-*bis:

Art. 7-*bis*.

(*Corsi per lavoratori studenti*)

« Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole università ».

All'articolo 8, i commi secondo e terzo sono sostituiti con il seguente:

« Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonchè le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera *b*), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per

cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976. »;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ».

All'articolo 9, i commi primo e secondo sono sostituiti con il seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonchè alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorchè per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:

a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6. »;

dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi:

« Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Alla elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati. »;

il quinto comma è sostituito con il seguente:

« Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. È consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico. »;

nel sesto comma, le parole: « primo e secondo comma », *sono sostituite con le seguenti*: « primo e terzo comma »;

nel settimo comma, le parole: « presente legge », *sono sostituite con le seguenti*: « presente provvedimento »;

l'ottavo comma è soppresso;

nel nono comma, le parole: « presente legge », *sono sostituite con le seguenti*: « presente provvedimento »;

nell'undicesimo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

« La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti, la quota di un terzo è diminuita a un quarto per le università con oltre 20.000 studenti e ad un quinto per le università con oltre 50 mila studenti ».

All'articolo 10, i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente:

« I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà. È vietata altresì l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di lau-

rea o di diploma distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica ».

All'articolo 11, nel primo comma, sono soppresse le parole: « già finanziate »;

nel terzo comma, le parole: « dell'articolo 5 », *sono sostituite con le seguenti*: « dell'articolo 3 »;

il quinto comma è collocato dopo il settimo.

All'articolo 12, dopo l'ultimo, è inserito il seguente comma:

« Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

Art.12-*bis*.

(*Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo*)

« Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera *c*), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'università di provenienza limitatamente al periodo per cui è stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo modificato dalla Commissione. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono preliminarmente attribuiti alle facoltà o scuole che ne abbiano fatto o che ne facciano richiesta per provvedere al raddoppio di insegnamenti impartiti da un solo titolare e ai quali risultino iscritti nell'anno accademico precedente più di 400 studenti. Le facoltà o scuole alle quali tali posti sono assegnati debbono provvedere entro 45 giorni dalla data del decreto ministeriale alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza. Qualora non provvedano entro tale termine, ovvero qualora non deliberino sulla chiamata per trasferimento entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle relative domande, il Ministro bandisce, nei 15 giorni successivi, il concorso per il gruppo di discipline nel quale è compreso, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, l'insegnamento da raddoppiare ».

1.7 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, PERNA, URBANI, TEDESCO TATÒ Giglia, VIGNOLO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per i posti rimanenti la metà di quelli annualmente disponibili è attribuita per il 40 per cento proporzionalmente al numero degli studenti in corso, per il 60 per cento proporzionalmente al numero complessivo degli incaricati e degli assistenti. Per l'altra metà il Ministero terrà conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli Istituti di istruzione superiore sono tenute a trasmettere entro 30 giorni dalla relativa comunicazione ministeriale. La ripartizione deve avvenire entro 60 giorni dall'inizio dell'anno accademico,

tenuto conto dei criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicate dalla 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

1.8 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, PERNA, URBANI, VIGNOLO

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle richieste formulate dalle facoltà e scuole delle Università e degli istituti di istruzione superiore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentita, per quanto riguarda i criteri generali di ripartizione, la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Un'aliquota non inferiore al 50 per cento di tali posti deve essere destinata alla istituzione o al raddoppiamento di cattedre attinenti a discipline fondamentali ».

1.3 VALITUTTI

Al secondo comma, dopo la parola: « ministeriale », *aggiungere le altre*: « , indicando specificamente la disciplina o il gruppo di discipline per cui vengono avanzate le richieste ».

1.1 PLEBE, DINARO

In via subordinata all'emendamento 1.3, *al terzo comma sostituire le parole*: « Nella ripartizione il Ministro terrà » *con le altre*: « Nella ripartizione il Ministro attribuirà anzitutto a ciascuna facoltà un numero di posti di ruolo che, sommato a quello dei posti preesistenti, sia pari al numero degli esami che lo studente è tenuto a sostenere per conseguire la laurea, accresciuto del 50 per cento per ciascun corso di laurea oltre il primo nelle facoltà e corsi plurimi. I residui posti verranno ripartiti tenuto ».

1.4 VALITUTTI

Al quarto comma, dopo la parola: « bandisce » *inserire le altre*: « sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

1.5 VALITUTTI

Al quarto comma, sopprimere dalle parole: « ovvero per le facoltà » *sino alla fine del comma.*

1.2 PLEBE, DINARO

Al quarto comma, sostituire, in fine, le parole: « allo sdoppiamento di una disciplina, ove ne ricorra l'esigenza » *con le altre*: « allo sdoppiamento di quegli insegnamenti che siano coperti da un solo titolare e abbiano iscritti più di 400 studenti ».

1.9 PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA, Ada Valeria, SCARPINO, URBANI, VIGNOLO, PERNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I Comitati tecnici delle facoltà di nuova istituzione sono composti di tre professori ordinari, dei quali due sono designati dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione. Due ulteriori membri sono designati: *a*) dal Senato accademico dell'Università che venga sdoppiata, o nella quale venga ad inserirsi la nuova facoltà; *b*) dal Consiglio della facoltà al cui sdoppiamento si proceda nell'ambito della stessa Università. Nessuno può far parte contemporaneamente di due comitati tecnici. Decorso un biennio dalla nomina il Comitato tecnico decade di diritto. I suoi componenti non possono essere chiamati a far parte di altro Comitato tecnico durante il successivo quinquennio ».

1.6 VALITUTTI

SCARPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 1.7 proponiamo di inserire nell'articolo 1 del decreto-legge una logica che sottragga il più possibile la materia della ripartizione dei po-

sti alla discrezionalità del Ministro e dei cattedratici nel senso che ci siano certe precedenze obbligate. La prima precedenza è indicata nel raddoppio degli insegnamenti sovraffollati. La maggioranza dice che questa logica è troppo meccanica, ma il meccanismo da noi indicato ci vuole perchè è preliminare rispetto all'esigenza di mettere a concorso i posti. La precedenza pertanto deve essere accordata per il raddoppio di quei corsi ai quali sono iscritti più di 400 studenti. A nostro giudizio questa proposta è accoglibile perchè va nella direzione dello snellimento anticattedratico delle procedure connesse con la ripartizione e il raddoppio dell'insegnamento.

La seconda parte dell'emendamento, che inizia con le parole: « Qualora non provvedano ... », ha lo scopo di stroncare le resistenze delle facoltà che non adempiono a questi obblighi o sono riottose. In questo caso il Ministro nei quindici giorni successivi ai trenta nei quali non è stata deliberata la chiamata per trasferimento bandisce il concorso per il gruppo di discipline nel quale è compreso l'insegnamento da raddoppiare.

Con l'emendamento 1.8 chiediamo la sostituzione dell'attuale terzo comma dell'articolo 1 perchè, una volta che si è proceduto allo sdoppiamento degli insegnamenti con oltre 400 studenti in corso, dei posti residui deve essere attribuito un 50 per cento fisso proporzionalmente per il 40 per cento al numero degli studenti e per il 60 per cento al numero degli incaricati e degli assistenti; il rimanente 50 per cento al Ministero. Circa la ripartizione la maggioranza ha reso pleonastica l'ultima parte del comma. Difatti, il comma dove prima era detto: « criteri generali ... " indicati " dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione » la maggioranza lo ha modificato con le parole: « sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». In questo caso la modifica non è poca cosa: anzichè specificare meglio che il parere del Consiglio superiore è vincolante, con la nuova dizione non è più tale. Pertanto non è accettabile la dizione del comma modificato, in quanto con essa si aumenta e non si diminuisce il potere discrezionale di intervento del Ministero.

Per queste ragioni abbiamo ripristinato nella parte finale del nostro emendamento la dizione contenuta nel terzo comma non modificato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9 c'è da dire che mentre la maggioranza propone che, ove ne ricorra l'esigenza, lo sdoppiamento debba avvenire, per noi questa dizione è vaga e generica. Infatti proponiamo che lo sdoppiamento degli insegnamenti debba avvenire se ci sono insegnamenti coperti da un solo titolare e che abbiano più di 400 studenti iscritti. Col nostro emendamento vogliamo sgomberare il terreno da qualsiasi equivoco, sul quale il gioco dei cattedratici e dei ministeriali potrebbe sempre e comunque riaccendersi, allo scopo di vanificare le spinte e le richieste giuste di rinnovamento che vengono dalle varie istanze universitarie.

PLEBE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLEBE. Signor Presidente, onorevole Ministro, il mio emendamento 1.1 intende chiarire meglio le parole del comma secondo dell'articolo 1: « tenendo conto delle motivate richieste ». Questa dizione è troppo generica perchè per « motivate richieste » si può intendere anche che una facoltà possa chiedere dieci posti in base al numero degli studenti, in base all'importanza della facoltà, in base alla scarsità del personale docente, senza dire per quali discipline o gruppi di discipline vengano richiesti tali posti. Ciò naturalmente può causare confusione, perchè mentre una facoltà può comportarsi in un modo un'altra facoltà può invece chiedere esplicitamente discipline o gruppi di discipline. Perciò il Ministero potrà vedersi arrivare da un lato una richiesta per un certo numero di posti senza etichetta e dall'altro posti specificatamente indicati come materie. Infine, si grava il Ministro di un'ulteriore responsabilità, e non vedo neppure come il Ministro possa studiare i vari casi delle singole facoltà per constatare

che quei dieci-quindici posti sono stati chiesti per una materia o per un'altra materia.

Ciò può dare luogo quindi ad arbitri o a bandi di concorso non sufficientemente motivati.

Quanto all'emendamento 1. 2, esso mira, al quarto comma, a sopprimere le parole: « ovvero per le facoltà » fino alla fine del comma. Se le facoltà non hanno messo a concorso quei posti, evidentemente è segno che le esigenze didattiche e i criteri scientifici di quelle facoltà erano incompatibili con particolari richieste di concorso e quindi quei posti vengono assegnati soltanto a quelle facoltà dove il Ministro ha una competenza più diretta, cioè quelle rette da comitati tecnici o atenei di nuova istituzione, ma non vengono imposti alle facoltà che non hanno chiesto questo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

ARFÈ, *relatore*. Vorrei fare una dichiarazione pregiudiziale rispetto a quello che sarà il comportamento della Commissione nei confronti degli emendamenti presentati, comportamento che non è di chiusura nei confronti delle esigenze che vengono via via avanzate ed illustrate dai colleghi. Non è un atteggiamento di chiusura perchè molte volte lo spirito con il quale questi emendamenti sono stati concepiti è uno spirito che condividiamo. Tuttavia vogliamo tenere il più possibile fermo il testo che abbiamo votato in Commissione poichè presenta una sua organicità e contempla varie esigenze sulle quali, appunto in sede di Commissione, abbiamo discusso a lungo e sulle quali la maggioranza ha raggiunto l'accordo. Quindi non si tratta di un rifiuto pregiudiziale dell'apporto delle opposizioni, poichè in realtà questo apporto è già stato compreso negli emendamenti che la maggioranza ha approvato. Il comportamento della maggioranza è stato rivolto, appunto, ad accettare quello che ci è parso positivo nelle critiche che sono state fatte e da questo punto di vista direi che anche le dichiarazioni che ha fatto il Ministro questa mattina, delle quali abbiamo preso atto, costituiscono, in un certo senso, parte integrante del decreto stesso, comunque costituiscono parte integrante della linea di politica universitaria alla quale il Governo intende attenersi, linea di politica universitaria nella quale la maggioranza ha fiducia.

Fatta questa premessa, che vuole appunto servire a motivare l'atteggiamento della Commissione (che, ripeto, non è un atteggiamento di chiusura, ma l'atteggiamento di chi ha già fatto spazio, nella misura del possibile, alle esigenze che sono state poste da altri settori di questa Assemblea), vengo al merito degli emendamenti che sono stati presentati in questa sede all'articolo 1 — che è dedicato ai nuovi posti di professore universitario di ruolo — che in parte riflettono esigenze che a nostro avviso sono già contenute nel testo presentato dal Governo per quanto riguarda i criteri di assegnazione, i poteri conferiti al Ministro, le scadenze, i criteri con i quali i posti verranno attribuiti.

A nostro avviso, il testo approvato dalla maggioranza dà una risposta sufficiente e garantisce in maniera adeguata le esigenze che dagli altri emendamenti sono state proposte. Pertanto mi dichiaro contrario agli emendamenti testè illustrati dal collega Scarpino, anche perchè i criteri eccessivamente rigidi che vengono proposti con tali emendamenti fanno sì che non sempre sarebbe poi possibile far fronte agli impegni che così si vengono prendendo.

Allo stesso modo all'emendamento 1. 1, illustrato dal senatore Plebe, mi dichiaro contrario perchè mi sembra che sia più che sufficiente l'indicazione contenuta nel testo del Governo approvato dalla maggioranza in cui si parla di motivate richieste; e quando la richiesta viene motivata evidentemente essa riflette anche le esigenze didattiche e scientifiche delle università da cui la richiesta è partita e quindi fornisce anche tutti gli elementi perchè il Ministro possa essere messo in grado di prendere una sua motivata decisione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi dichiaro contrario all'1. 3, all'1. 4, all'1. 5 e all'1. 6.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento 1.7 del senatore Piovano: esso prevede un meccanismo assai più complesso di quello proposto e ho già avuto modo di dire in Commissione che, a nostro giudizio, un meccanismo tanto meglio funziona quanto più è automatico. Sono contrario all'1.8 del senatore Valitutti, all'1.1 del senatore Plebe perchè mi sembra che vi sia una dizione del testo del Governo prima e poi della Commissione con ogni garanzia nelle modalità richieste dalle facoltà; sono contrario all'1.4, del senatore Valitutti, all'1.5 del senatore Valitutti, all'1.2 del senatore Plebe, all'1.9 del senatore Piovano e all'1.6 del senatore Valitutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 1.8, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Plebe e Dinaro, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Plebe e Dinaro, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2.

ARNONE, *Segretario*:

Sostituire il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma con il seguente:

« I concorsi a cattedre universitarie sono banditi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle facoltà e scuole interessate, sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale si pronuncia anche sull'opportunità del raggruppamento in unico concorso di più richieste per discipline non fondamentali che siano strettamente affini ».

2.7 VALITUTTI

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Tali gruppi devono essere stabiliti in base a criteri di affinità tali da consentire alla commissione giudicatrice un giudizio motivato sulle pubblicazioni e sugli altri titoli che saranno presentati dai candidati ».

2.12 PIOVANO, SCARPINO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, VIGNOLO

Al secondo comma sopprimere, in fine, le seguenti parole: « e specificamente pertinente ad ognuna delle singole discipline ».

2. 17 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

In via subordinata all'emendamento 2. 17, *al secondo comma, sostituire le parole*: « e specificamente pertinenti ad ognuna delle singole discipline » *con le altre*: « anche con riferimento alla natura specifica delle ricerche dei singoli candidati ».

2. 18 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

Sopprimere il quarto comma.

2. 5 PLEBE, DINARO

Sopprimere il quarto comma.

2. 13 PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, SCARPINO, PERNA, URBANI, VIGNOLO, TEDESCO TATÒ Giglia

Al quarto comma, dopo le parole: « non raggruppabili », *inserire le altre*: « e quelle di nuova istituzione ».

2. 19 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

Al quarto comma, dopo le parole: « su richiesta delle facoltà », *inserire le altre*: « , che sia approvata dalla prima Sezione del Consiglio superiore della Pubblica istruzione ».

2. 20 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

Al quinto comma, in fine, sostituire le parole: « approvate dalla 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione » *con le altre*: « fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 ».

2. 21 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

Sostituire il settimo comma con i seguenti:

« La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie messe a concorso e di due supplenti per eventuali sostituzioni. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a otto.

Qualora il numero dei posti messi a concorso per il gruppo di discipline superi otto, vengono banditi altri concorsi e sorteggiate altre commissioni per ogni multiplo di otto ».

2. 1 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al settimo comma sostituire le parole da: « se le relative » *sino alla fine del comma con le altre*: « e di due supplenti per eventuali sostituzioni. Ciascuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti non superiore a " dieci ". Se il numero dei posti messi a concorso per il gruppo di discipline sia superiore a dieci, si bandiscono altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni per ogni multiplo di dieci ».

2. 8 VALITUTTI

Al settimo comma sostituire le parole: « se le relative cattedre » *con le altre*: « se i posti a concorso ».

2. 16 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Al settimo comma, in fine, sostituire le parole: « e di due supplenti per eventuali

sostituzioni » *con le altre*: « . Per eventuali sostituzioni nelle commissioni si procede a sorteggi supplementari ».

2. 22 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

Sopprimere l'ottavo comma.

2. 9 VALITUTTI

Al nono comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « dopo un anno dall'ingresso in ruolo ».

2. 10 VALITUTTI

Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:

« Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del concorso precedente per una delle discipline comprese nel gruppo messo a concorso e coloro che facciano parte della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

2. 2 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al dodicesimo comma, primo periodo, sopprimere dalla parola: « tranne » *sino alla fine del periodo.*

2. 14 PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, SCARPINO, PERNA, URBANI, TEDESCO TATÒ Giglia, VIGNOLO

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

« Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministero della pubblica istruzione e composta da cinque professori designati, con voto limitato a tre, dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e da due funzionari del Ministero. Il presidente della commissione viene scelto fra i suoi componenti mediante votazione segreta. La designazione sarà valida qualora il candidato abbia conseguito almeno quattro voti ».

2. 3 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Sostituire il quattordicesimo comma con i seguenti:

« La commissione giudicatrice è convocata dal Ministero della pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di questa convocazione.

Decorso senza esito tale termine, i commissari che siano risultati assenti per tre sedute anche se non consecutive ma convocate in settimane diverse, sono sostituiti dai supplenti. Qualora si trovino in questa situazione più di due commissari, verranno sorteggiati altri supplenti ».

2. 4 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al quattordicesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I commissari che siano risultati assenti per tre riunioni, anche non consecutive, ma convocate in settimane diverse sono sostituiti dai supplenti. In caso di necessità sono sorteggiati altri supplenti.

2. 15 PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, SCARPINO, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, URBANI, VIGNOLO

Al sedicesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Qualsiasi altra facoltà presso la quale esista un posto di ruolo disponibile può avvalersi dei risultati del concorso, chiamando uno dei vincitori, che vi consenta, per una disciplina prevista dallo statuto e che sia compresa fra le discipline o nei gruppi di discipline per cui sono stati banditi i concorsi ».

2. 11 VALITUTTI

Al diciassettesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « presso facoltà rette da un comitato tecnico o facoltà di atenei di nuova istituzione ».

2. 6 PLEBE, DINARO

PRESIDENTE. Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

Al settimo comma, sostituire le parole: « o di sette in caso diverso e di due supplenti per eventuali sostituzioni », *con le altre*: « ; qualora i posti messi a concorso superino il numero di dieci, i componenti la Commissione sono dieci. In tal caso si costituiscono due sottocommissioni di cinque membri, in ordine di estrazione, ciascuna delle quali indica, ai fini della formazione in ordine alfabetico della lista unica dei vincitori, un numero di designati non superiore alla metà dei posti messi a concorso. Se tali posti sono in numero dispari, l'ultimo vincitore è designato dalla commissione in sede collegiale. Per eventuali sostituzioni nelle commissioni, si provvede mediante sorteggio suppletivo ».

2. 23

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 2. 7 propone di modificare il procedimento per la determinazione dei gruppi di discipline affini che devono formare oggetto dei concorsi. La norma del decreto-legge, così come approvata nella Commissione, prevede che il Consiglio superiore preventivamente ed in astratto determini in sede di parere per le decisioni del Ministro i gruppi di discipline affini per cui i concorsi possono essere banditi su richiesta delle singole facoltà.

Ora questa norma sembra a noi lesiva del principio dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita. Proponiamo perciò che siano i consigli di facoltà a richiedere i concorsi per determinati gruppi di discipline affini e proponiano inoltre che intervenga posteriormente il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, parere da esprimere al Ministro che decide.

Questo procedimento ci sembra rispettoso del principio dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantito e altresì idoneo ad evitare che il Consiglio superiore si costituisca come organo direttivo della scienza italiana. Ecco la *ratio* per cui proponiamo questo emendamento. Non vogliamo con ciò escludere nel procedimento culminante nella decisione finale del Ministro il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ma riteniamo che tanto la decisione del Ministro quanto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione debbano intervenire sul fondamento delle richieste e delle proposte dei consigli delle singole facoltà che sono gli organi più competenti in questa materia.

Passo ad illustrare, signor Presidente, l'emendamento 2. 8. Questo emendamento è preceduto dall'emendamento 2. 1 firmato dai colleghi Rossi Dante e Antonicelli. Se non erro l'uno e l'altro emendamento hanno lo stesso obietto e la stessa *ratio*. Con l'emendamento 2. 8 proponiamo che quando il concorso è richiesto per un numero di posti superiore a dieci si proceda al sorteggio di altre commissioni. Qual è la ragione per cui proponiamo che i vincitori dichiarabili tali dalla stessa commissione non superino un certo numero? La ragione è la seguente. Se si bandiscono concorsi per più cattedre, poniamo per quindici o venti cattedre, della stessa disciplina accade che la stessa commissione che si deve prevedere possa rappresentare un determinato indirizzo scientifico qualifichi come vincitori solo gli aspiranti alla cattedra appartenenti allo stesso indirizzo. Con questo emendamento vogliamo assicurare la condizione necessaria per una varietà di indirizzi, per cui quando il concorso ha per obietto un numero di posti per gruppo di discipline superiore a dieci riteniamo che si debba sorteggiare per quel concorso un'altra commissione. Questo nostro emendamento si giustifica con l'esigenza della valorizzazione di tutti gli indirizzi scientifici presenti nella cultura italiana.

Quanto all'emendamento 2. 9, debbo ritenere che ci sia un erroneo riferimento che rende impossibile la ricerca della norma a

cui si riferisce. Sono perciò costretto a ritirarlo. Per la stessa ragione ritiro anche lo emendamento 2. 10.

L'emendamento 2. 11 propone di aggiungere al sedicesimo comma, alla fine, le seguenti parole: « Qualsiasi altra facoltà presso la quale esista un posto di ruolo disponibile può avvalersi dei risultati del concorso, chiamando uno dei vincitori, che vi consenta, per una disciplina prevista dallo statuto e che sia compresa fra le discipline o nei gruppi di discipline per cui sono stati banditi i concorsi ». Il signor Ministro promise in Commissione che si sarebbe pronunciato in Aula su questo nostro emendamento perchè desiderava accertare la sua congruenza con il nuovo sistema.

È una norma già vigente nel nostro ordinamento, ma nell'ambito del sistema della terna. Prego perciò l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere relativo alla congruità di questa norma. Secondo me questa congruità sussiste. Quando la facoltà che ha chiesto il concorso non fa la chiamata, prima che intervenga, come prevede questo decreto-legge, il Ministro, per l'assegnazione del vincitore non chiamato dalla facoltà, si dà ad altre facoltà il potere di procedere alla chiamata. Questo è il significato dell'emendamento. Attendo di conoscere il parere che l'onorevole Ministro si riservò di esprimere.

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Signor Presidente, l'emendamento 2. 12 sostituisce la seconda parte del secondo comma dell'articolo 2. Sembra che la nostra definizione sia più chiara rispetto al testo Là dove si dice: « Tali gruppi stabiliti in base a criteri di stretta affinità... », noi diciamo: « Tali gruppi devono essere stabiliti in base a criteri di affinità tali da consentire alla commissione giudicatrice un giudizio motivato sulle pubblicazioni e sugli altri titoli che saranno presentati dai candidati ».

L'altro emendamento 2. 13 è soppressivo del quarto comma. Abbiamo discusso a lungo in Commissione su questa nostra proposta. Il testo approvato dalla maggioranza nel dibattito in Commissione ci appare addirittura peggiorato rispetto al testo originario del decreto che diceva: « Singole discipline non raggruppabili sono poste a concorso per una aliquota non superiore al 10 per cento », mentre ora si dice: « al 20 per cento ». E mentre nel decreto si afferma comunque il principio (mi riferisco al primo comma) che i concorsi sono banditi per i raggruppamenti di discipline, sia pure poi con la grave limitazione prevista al terzo comma, ora diventato quarto, che destina a singole materie « di alta specializzazione » il 10 per centoi dei posti a concorso, nel testo approvato dalla maggioranza si dice, prima, che i concorsi sono banditi per discipline e gruppi di discipline e, poi, che si riserva su richiesta delle facoltà (non più su richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione) il 20 per cento dei posti disponibili alle singole discipline. Si fa un grave passo indietro, sia rispetto al testo del Governo (la 1012 presentata nel marzo scorso che sia pure in modo un po' contorto ed equivoco prevedeva i concorsi per raggruppamento di discipline), sia rispetto alla 612 che prevedeva, invece, in modo più preciso che i concorsi si dovessero fare non per singole discipline, ma solo per gruppi di discipline affini. Si fa in realtà un passo indietro rispetto a quella che dovrebbe essere un'organizzazione moderna del sapere, della scienza, della ricerca, rispetto ai risultati di un dibattito che ha interessato il mondo universitario, che ha interessato il Senato e la Camera nella passata legislatura; si fa un passo indietro rispetto ad una prospettiva di organizzazione dipartimentale dell'università di cui non si fa più cenno alcuno nel presente decreto.

Si devono nella legge costituire, almeno, premesse che non vadano in direzione opposta ad una strutturazione dipartimentale dell'università. È chiaro poi che, allorchè si propone che il 20 per cento dei posti (su 7.500 sono 1.500 posti) è riservato a singole discipline, si va in una direzione che tende a stabilizzare una vecchia organizzazione dell'università; si tende ad una vecchia distin-

zione tra materie fondamentali, materie principali, e materie secondarie e complementari. Una cosa può essere l'esigenza della specializzazione, altra cosa è affermare di fatto che la singola materia non possa e non debba avere una sua verifica nel lavoro interdisciplinare.

Con l'attuale dizione, onorevole Presidente e onorevole Ministro, ribadiamo una gerarchia di discipline, di materie, di insegnamenti di alta specializzazione che serve in realtà a confermare il carattere di un'organizzazione gerarchica e piramidale del personale docente e che da un lato vedrà al vertice (ecco le possibili soluzioni) i professori specializzati, i superprofessori, i cosiddetti specialisti, e dall'altro per converso, attraverso il conferimento di nuovi incarichi (e si avrà una proliferazione in tal senso), il rafforzamento del processo di feudalizzazione della struttura universitaria.

Sappiamo tutti, onorevoli colleghi, che cosa è accaduto in questi anni. Sappiamo del processo di frantumazione, di parcellizzazione del sapere, in un moltiplicarsi di discipline, di materie; e sappiamo bene che tale frantumazione, tale parcellizzazione non è avvenuta sulla base di valutazioni o di esigenze di carattere scientifico e culturale. Qui la scienza e la cultura non c'entrano affatto. Non c'è giorno che la *Gazzetta Ufficiale* non pubblichi decreti che prevedono nuovi insegnamenti. Si tratta di una parcellizzazione dettata da spinte ben diverse, da ragioni ben diverse. In Commissione più di una volta abbiamo ricordato, tra le tante specializzazioni, quella della chirurgia ricostruttiva della mano; alla facoltà di lettere quest'anno abbiamo ben 179 insegnamenti e quindi una moltiplicazione di incarichi. Siamo già arrivati alla storia dell'aviazione o alla storia degli sport. In nome della specializzazione, lasciando aperta la strada al di fuori della normativa che disciplina i concorsi per gruppi di discipline affini, quanti altri insegnamenti (badate, si tratta del 20 per cento, 1.500 posti) saranno inventati e riservati ai cosiddetti specialisti?

Il problema va affrontato in modo diverso, con concorsi per discipline affini nella prospettiva di una riforma che si vuol fare o che si dice di voler fare. Ebbene, per fare la riforma, lo dicevamo poc'anzi, occorre che non si precostituiscano le condizioni per non realizzarla.

Questo articolo del decreto-legge nel suo insieme (e in particolare il comma in oggetto) conferma l'impressione che si riporta alla lettura di tutto il decreto-legge: l'assenza di un respiro culturale, l'abbandono di una visione moderna del sapere, della scienza, della cultura. Certo, vi è l'esigenza della specializzazione; però essa deve pur sempre comporsi con quella della interdisciplinarietà della ricerca, con quella della sintesi della cultura e della scienza, che è indispensabile al momento stesso della specializzazione.

Si tratta dunque di un problema di metodo: perciò l'abbiamo sollevato e perciò vi insistiamo molto, considerandolo uno dei punti fondamentali. È un problema, direi, di nuova didattica, di una diversa e moderna visione dell'insegnamento nell'università e non solo nell'università. Senza tale visione la specializzazione sarà soltanto frantumazione, sarà soltanto dequalificazione, sarà soltanto degradazione estrema dell'insegnamento. La riunificazione del sapere non si avrà nell'università e sarà affidata ad altre forze politiche ed economiche fuori dell'università. Per questa ragione proponiamo la soppressione di questo comma, perchè siamo convinti che il suo contenuto possa avere conseguenze negative per l'attività di ricerca e d'insegnamento e, più in generale, essere d'ostacolo alla riforma di tutto l'ordinamento universitario.

L'emendamento 2. 14 propone la soppressione della parte del comma dodicesimo che va dalla parola: « tranne » fino alla parola: « articolo ». Si dice che: « della Commissione non possono far parte coloro che sono stati sorteggiati nei concorsi immediatamente precedenti tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto... ». A nostro avviso si tratta di una grave limitazione del principio affermato nella prima parte dello stesso comma.

Con l'emendamento 2. 15 proponiamo che i commissari che siano risultati assenti per tre riunioni, anche non consecutive ma convocate in settimane diverse, siano sostituiti da supplenti. Sappiamo bene cosa si può verificare nelle commissioni: ci possono essere anche motivi plausibili per cui i commissari si assentano; però può anche verificarsi che uno o due commissari si assentino per ostruzionismo, per impedire che la commissione conduca i suoi lavori nei termini previsti dalla stessa legge. Perciò diciamo nel nostro emendamento che, ove questo abbia a verificarsi per tre riunioni anche non consecutive, si dispone immediatamente la sostituzione di quel commissario con un supplente e che in caso di necessità possono essere sorteggiati anche altri supplenti.

Con ciò, onorevole Presidente, ho illustrato tutti gli emendamenti del nostro Gruppo all'articolo 2.

F A L C U C C I F R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A L C U C C I F R A N C A . Signor Presidente, annuncio che ritiro l'emendamento 2. 22, assorbito da quello presentato dalla Commissione che poi illustrerò.

L'emendamento 2. 17 viene articolato in due proposte di cui una tendente a sopprimere le parole: « e specificamente pertinente ad ognuna delle singole discipline » a proposito dei sistemi di valutazione della commissione. Il problema sorge a causa del fatto che il concorso si svolge in gran parte per gruppi di discipline. C'è stato quindi un dibattito sui criteri che devono presiedere alla valutazione di questi concorsi. Sembra che sia opportuno non vincolare rigidamente la commissione dando indicazioni e per questo la prima proposta è di sopprimere le parole: « e specificamente pertinente ad ognuna delle singole discipline ». Peraltro si è fatto anche osservare che, pur trattandosi di un concorso per gruppi di discipline, occorre aver presente che ogni candidato presenta degli elaborati che hanno riferimento in modo particolare a settori di ricerca e quindi la valutazione deve avere un riferimento particolare per la natura specifica delle ricerche per ogni singolo candidato.

Mi rimetterei quindi all'Aula per una soluzione alternativa nel senso indicato: o di soppressione dei criteri di valutazione delle commissioni oppure di sostituzione a quelli già nel testo con le parole: « anche con riferimento alla natura specifica delle ricerche dei singoli candidati ».

Con l'emendamento 2. 19 intendiamo aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « non raggruppabili », le altre: « e quelle di nuova istituzione ». Perchè si vogliono inserire queste parole? Perchè naturalmente il Consiglio superiore definisce quali sono i gruppi di discipline strettamente affini, così come è indicato dal decreto, però nel corso del tempo potrebbero essere proposte da parte delle facoltà modifiche circa le discipline, potrebbero cioè essere proposte nuove discipline da mettere a concorso, e quindi si ritiene giusto che anche nei confronti di queste il Consiglio superiore esprima una sua valutazione.

L'emendamento 2. 20 è un'integrazione tecnica di questo concetto perchè appunto sottolinea come la richiesta di concorso delle facoltà anche per discipline di nuova istituzione debba essere approvata dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 21, è sembrato che il testo, così come è stato formulato alla conclusione del dibattito in Commissione, fosse sostanzialmente tautologico poichè i criteri di approvazione da parte della I sezione del Consiglio superiore circa i concorsi sono stati già definiti all'articolo 1. Quindi, al fine di evitare equivoche interpretazioni, si propone di sopprimere le parole, ritenute inutili: « approvate della 1 sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione », richiamando quanto disposto in materia dall'articolo 1, in modo da coordinare più opportunamente l'articolo 2 con l'articolo 1 per quanto riguarda questa parte.

L'emendamento 2. 23, presentato dalla Commissione, assorbe il mio emendamento

2.22 che riguarda la composizione delle commissioni di concorso. Che cosa si è inteso affermare con questo emendamento? Che il meccanismo del sorteggio, al quale si è inteso ricorrere per superare la situazione attuale che si è prestata a molti inconvenienti, troppo noti per doverli qui ulteriormente illustrare, potrebbe però anche esso determinare qualche danno nel senso che, per esempio, il sorteggio potrebbe portare al verificarsi dell'evento che in una commissione vi siano professori di una stessa facoltà e questo possa pesare in modo eccessivo e portare a valutare in modo non equilibrato l'esito del concorso. Si propone allora di nominare una commissione di 10 membri che si articoli in due sottocommissioni in modo da eliminare, per quanto possibile, questo ed altri inconvenienti.

Vi è poi l'altra parte, che era oggetto dello specifico emendamento, che riguarda le sostituzioni delle commissioni. Per essere coerenti al principio del sorteggio e per evitare qualche inconveniente, emerso anche nel corso del dibattito in Commissione, si ritiene che anche per le sostituzioni delle commissioni si debba ricorrere al sorteggio e non alla mera sostituzione.

P L E B E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Onorevole Presidente, prima di illustrare i miei emendamenti 2.5 e 2.6, vorrei chiedere un chiarimento alla collega Falcucci perchè sinceramente, proprio sul piano tecnico, non capisco l'emendamento 2.23. Vorrei sapere: se le due sottocommissioni procedono — come dovrebbero procedere — scientificamente, i cinque vincitori della prima dovrebbero coincidere con i cinque vincitori della seconda, perchè dovrebbero scegliere i migliori sia l'una che l'altra. È chiaro che non possono dividersi i candidati a metà; mettiamo che ci siano trenta candidati: è inammissibile che una sottocommissione ne esamini quindici e l'altra i rimanenti quindici, avendo ogni sottocommissione il diritto a nominare cinque vincitori. Infatti potrebbe accadere che fra i primi quindici vi siano i migliori e fra gli altri quindici non ci siano. Quindi tutte e due le sottocommissioni devono esaminare — credo — tutti i candidati.

F A L C U C C I F R A N C A . Senatore Plebe, non credo che sia una innovazione sconcertante.

P L E B E . No, io chiedo . . .

F A L C U C C I F R A N C A . Sì, tutte e due devono . . .

P L E B E . . . . esaminare tutti i candidati: allora tutte e due le sottocommissioni dovrebbero teoricamente dare come vincitori le stesse cinque persone, se fanno le cose per bene. Allora, visto che una persona non può avere due cattedre ovviamente, avanzano cinque cattedre: a chi vengono date, alla prima o alla seconda commissione? Insomma, qui bisognerebbe chiarire. Penso che questo darà luogo a delle controversie terribili, perchè se io fossi presidente di una commissione non saprei come comportarmi. Senatore Falcucci, guardi che il principio ispiratore mi sembra giusto, ma è proprio la formulazione tecnica che mi pare non funzioni. Vorrei dunque chiedere alla Commissione di riflettere un momento su questo problema.

Per quanto riguarda i miei emendamenti, il 2.5 solo apparentemente coincide con lo emendamento comunista, poichè in effetti è dettato dagli scopi opposti; cioè non avrei proposto questo emendamento se non fosse stato accolto l'emendamento al primo comma della Commissione, per cui si dice che i concorsi a professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline. Quindi il mio emendamento soppressivo intende far sì che per singole discipline possa essere chiesto un numero qualsiasi di concorsi e non limitato al 20 per cento, dato che i concorsi più seri, secondo me, saranno ovviamente quelli per singole discipline e non per gruppi di discipline.

Quanto all'altro emendamento, il 2.6, esso è dettato da questa preoccupazione: se un vincitore non ha trovato in tutta Italia

una facoltà che lo voglia è segno che è stato dichiarato vincitore per sbaglio, o perchè è una persona indegna di ricoprire quella cattedra — perchè se in tutta Italia non c'è una facoltà che voglia chiamarlo è un segno in tal senso — o perchè è entrato per raccomandazione o per motivi poco nobili. Ed allora per lo meno che non vada ad angustiare le facoltà più serie e più tradizionali; e se proprio lo si vuole sistemare, lo si sistemi nelle nuove facoltà rette da comitati tecnici o di nuova istituzione, dove per lo meno il danno sarà minore.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, l'emendamento 2. 16 ha lo scopo di rendere più intelligibile e più chiaro il testo, al fine di evitare ogni equivoco. Infatti l'espressione: « se le relative cattedre » potrebbe essere riferita ai professori che sono interessati alle commissioni di concorso, mentre invece, usando l'espressione: « se i posti a concorso », meglio si chiarisce che ci si riferisce alle discipline che devono essere poste a concorso.

L I M O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I . Signor Presidente, vedo che è stato presentato un emendamento al secondo comma tendente a sopprimere le parole: « e specificamente pertinente ad ognuna delle singole discipline » ed un altro in via subordinata tendente a sostituire queste parole con le altre: « anche con riferimento alla natura specifica delle ricerche dei singoli candidati ».

Ora, mi permetto di osservare che lo scopo dell'emendamento proposto in Commissione era quello di assicurare che il raggruppamento delle discipline rispettasse l'affinità e che i candidati che concorrevano al posto di professore universitario dimostrassero, attraverso la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni, una preparazione specifica per l'insegnamento di quella disciplina. Quando si richiedeva solo un giudizio competente, si diceva troppo poco in rapporto alle discipline singole o anche raggruppate per cui di comune accordo la Commissione accettò la modifica da me proposta aggiungendo: « Il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate ».

Quest'innovazione è importante perchè altrimenti un professore può ottenere una cattedra universitaria producendo titoli e pubblicazioni che non hanno niente a che vedere con l'insegnamento specifico, mentre proprio per la serietà della preparazione scientifica e didattica si era sentita l'esigenza di modificare il testo presentato dal Governo nel senso da me indicato.

A questo punto, con l'emendamento presentato in Aula si propone di sopprimere quell'ultimo inciso limitandosi a chiedere che dia un giudizio motivato. Ma questa espressione non è sufficiente perchè il candidato può concorrere anche con titoli o pubblicazioni che non hanno nulla a che vedere con la disciplina che va ad insegnare. Del resto, anche se si aggiunge l'espressione: « con riferimento alla natura specifica delle ricerche dei singoli candidati », non è detto che queste ricerche siano in rapporto alla disciplina che dovranno insegnare. Purtroppo abbiamo visto che nelle specializzazioni così polverizzate degli insegnamenti moderni potrebbe darsi che la preparazione scientifica del docente non abbia rapporti con la disciplina o col raggruppamento di discipline per il quale il docente stesso concorre.

Pertanto ritengo che non sia saggio provvedimento quello di sopprimere la dizione accettata in Commissione o di sostituirla con la formula proposta dall'emendamento subordinato.

B E R T O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Limoni ha già detto in parte quello che desideravo dire io. Pri-

ma di tutto per la storia voglio dire che l'espressione « e specificatamente pertinente ad ognuna delle singole discipline » era stata approvata dalla Commissione. Perciò il pensiero ufficiale della Commissione — l'Aula lo può certo cambiare — è contro l'emendamento 2. 17. Lo dico a memoria del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento subordinato al 2. 17, cioè l'emendamento 2. 18, devo proprio confessare che non ne capisco il significato. Qui si dice che una commissione di concorso dà il giudizio « anche con riferimento alla natura specifica delle ricerche dei singoli candidati ». A parte quell'« anche » che è una perla, perchè su che cosa lo deve dare il giudizio se non su ciò che i candidati hanno prodotto e presentato? Non si deve dire « anche » perchè il giudizio va dato doverosamente e obbligatoriamente con riferimento a questo. Inoltre l'espressione: « natura specifica delle ricerche » è veramente incomprensibile: molte volte maltrattiamo la lingua italiana in queste leggi. Forse nell'intenzione dei presentatori si voleva dire: « il contenuto delle pubblicazioni scientifiche ». Quest'espressione si capisce un po' di più. Confesso che non riesco a capire che cosa può fare un membro di una commissione di concorso che non sia addentro a tutto quel maneggio che abbiamo fatto di fronte a un testo di questo genere.

Signor Presidente, credo che il pensiero della Commissione sia il più saggio. Il pensiero della Commissione è contro l'emendamento 2. 17 e per conseguenza anche contro il 2. 18.

Vorrei dire una parola, se me lo permette, signor Presidente, anche sull'emendamento 2. 23. Per la cronaca se non per la storia voglio precisare che sono uno dei membri della Commissione pubblica istruzione ma ho visto quest'emendamento cinque minuti fa; perciò il mio nome tra i firmatari non c'è di certo. Devo dire inoltre, proprio per essere generoso, che è una proposta inattuabile. Faccio appello ai miei colleghi con una maggiore esperienza universitaria. Voglio chiedere loro: se domani dovranno far parte di una commissione di concorso, di fronte a questo machiavello, in quali condizioni si troveranno? Capisco le intenzioni dei proponenti; le intenzioni sono buone. Ma sarebbe opportuno che l'emendamento si limitasse alle prime tre righe sino alle parole « . . . la commissione sono dieci ». Tutta la parte rimanente dell'emendamento è così torturata, contorta e tormentata che creerebbe dei problemi insolubili. Quei concorsi per i quali speriamo che si riesca ad arrivare in porto il più rapidamente possibile non usciranno dalle secche nelle quali li cacciamo con la seconda parte di questo emendamento della Commissione.

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Rispondo all'osservazione del senatore Plebe in merito all'emendamento proposto dalla Commissione, in quanto, come responsabile della Commissione e poichè l'emendamento è stato presentato tardi, mi sento direttamente chiamato in causa. Non mi pronuncio invece sulla questione relativa alle osservazioni dei senatori Limoni e Bertola perchè si riferiscono ad un emendamento del senatore Falcucci sul quale poi il relatore si pronuncerà. Si tratta di un emendamento della maggioranza della Commissione, signor Presidente. Quindi mi limito a chiarire sul piano tecnico i dubbi e le perplessità sollevate dal senatore Plebe in questo senso. Le ragioni che hanno spinto la Commissione a proporre questa modifica tecnica sono esclusivamente queste: ridurre il potere dei commissari e temperare i capricci del sorteggio.

Indubbiamente siamo stati fautori dell'introduzione del sorteggio che è lo strumento volto a ridurre l'autorità delle vecchie consorterie accademiche e a dare maggiori garanzie di democrazia alla selezione di un così gran numero di candidati, cioè 7500 oltre agli altri 1000 posti destinati ad aggregati e ternati. Siamo di fronte ad una vera rivoluzione quantitativa, almeno per ora; speriamo che sia anche qualitativa.

Di fronte all'imponente massa di nuovi docenti ci è venuto il dubbio, nel ripensare al meccanismo tecnico, che il sorteggio assoluto, incontrollato e non discriminato po-

tesse talvolta generare rischi, nel senso — lo spiego al senatore Plebe che è anche collega di università — che dove ci sono pochi titolari possano vincere esponenti della stessa scuola (e poi non si tratta neppure di scuola, ma di corrente, per limitarsi al gergo politico), e impedire così per molti anni ad un candidato di scuola diversa di riuscire professore di ruolo. Questo è il motivo per il quale abbiamo pensato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea — ci scusiamo se non l'abbiamo fatto in tempo con la Commissione — il correttivo della doppia commissione che giudica attraversa due sottocommissioni gli stessi candidati.

Le possibilità sono due; poichè è in discussione la metà dei posti messi a concorso, o vincono gli stessi, e questa sarebbe una prova di assoluta obiettività nei criteri adottati dalle due commissioni ... (*Interruzione del senatore Plebe*). Se i criteri sono obiettivi, sottratti al timore di condizionamenti di scuola, di nepotismi, di favoritismi, allora vincono in entrambe le commissioni gli stessi candidati. Poichè si tratta della metà dei posti messi a concorso, non c'è problema, essendo istituzionalmente previsto che i designati non possono superare la metà dei posti messi a concorso...

P L E B E . Chiedo scusa, ma se da una parte vincono cinque persone e dall'altra le stesse cinque persone, restano cinque posti disponibili. Allora una commissione promuoverà il sesto e il settimo, l'altra commissione il sesto e il settimo; resta l'ottavo. Ora, chiedo, l'ottavo sarà quello della commissione A o quello della commissione B? E le commissioni, si dice, dovranno designare collegialmente, ma che faranno?

S P A D O L I N I . Le rispondo, senatore Plebe: l'ottavo sarà promosso perchè il giudizio di una commissione dovrebbe essere sostanzialmente dialettico e competitivo verso l'altra. Sarà promosso: basta che una delle sottocommissioni promuova il giudizio di capacità e di idoneità.

P L E B E . E se non c'è l'accordo? (*Richiami del Presidente*).

S P A D O L I N I . Le spiego il meccanismo che, come le dico, è volto a temperare quest'elemento un po' caotico, soprattutto nei primi anni, del sorteggio. È chiaro che i due giudizi delle sottocommissioni sono ugualmente validi nella misura in cui entrambi esprimono dei candidati vincitori. Se gli stessi candidati vincono, vuol dire che i criteri cui si sono attenute le sottocommissioni sono assolutamente identici e quindi ispirati ad obiettività in obbedienza alla scienza; se viceversa divergono, il candidato che per ragioni di eventuale cecità del sorteggio fosse stato vittima di una manovra in una commissione, vince con l'altra.

P L E B E . Ma allora fa perdere un altro.

S P A D O L I N I . Senatore Plebe, la spiegazione tecnica è questa. Riteniamo che il sorteggio assoluto e cieco — e in questo c'è stato un accordo di tutti i partiti della maggioranza — possa generare gravi inconvenienti. Poniamo quindi un limite. Sono stato favorevole al sorteggio integrale; mi sono pronunciato in Commissione in senso contrario al sistema misto delle elezioni e del sorteggio. Però riteniamo che non prevedere, in casi di concorsi molto numerosi, una competitività di sottocommissioni possa generare la vittoria assoluta di una o di un'altra tendenza. E riteniamo che in ogni caso nessuna commissione possa giudicare più di dieci posti a concorso. Questa la proposta che sottoponiamo all'Assemblea.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Quello che ha detto il senatore Spadolini è esatto. Il problema esiste. Ora che alla terna si sostituisce l'elenco dei vincitori, può accadere che se si consente alla stessa commissione di giudicare un concorso per un alto numero di posti, i vincitori appartengano tutti alla stessa scuola. Il problema c'è ed è molto serio, ma non credo che esso sia risolvibile con la soluzione proposta dalla Commissione.

Tanto i senatori Antonicelli e Rossi che il sottoscritto abbiamo proposto un altro tipo di soluzione, che cioè quando il numero dei posti messi a concorso sia superiore a dieci, si proceda al sorteggio di un'altra commissione in modo che nessuna commissione dichiari più di 10 vincitori. Questo è il rimedio più razionale. Su di esso mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi.

S P A D O L I N I . Le faccio osservare, senatore Valitutti, che qualche cosa del suo sistema c'è anche nel nostro schema, perchè per eventuali sostituzioni noi prevediamo sorteggi suppletivi.

D I N A R O . Ma di tutto ciò non si è discusso in Commissione!

P R E S I D E N T E . Senatore Dinaro, potrei accettare una richiesta di sospensiva qualora questa mi venisse presentata. Per ora continuiamo nel nostro esame. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 2. 7, presentato dal senatore Valitutti, perchè è ispirato sostanzialmente dalla tendenza avversa al raggruppamento per discipline affini, che è uno degli elementi innovativi del decreto.

Parere contrario anche per il 2. 12, del senatore Piovano ed altri, anch'esso riguardante il modo in cui la Commissione giudicatrice deve formulare il giudizio; è un criterio che attenua quello che abbiamo cercato di mantenere in una posizione mediana, cioè il criterio di avere anche un giudizio competente nel merito delle discipline per le quali il concorso viene bandito. Circa i due emendamenti a firma Franca Falcucci ed altri, 2. 17 e 2. 18, mi rimetto al voto dell'Aula. Parere contrario sul 2. 5: il limite del 20 per cento è certamente un limite empirico, ma è tale da garantire lo spirito del decreto. Parere contrario sul 2. 13 tendente a sopprimere il quarto comma.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2. 19, 2. 20 e 2. 21 presentati dal senatore Franca Falcucci ed altri e parere favorevole sul 2. 23.

Sono contrario all'emendamento 2. 1, che impegna troppi professori che sono già impegnati negli esami, e all'emendamento 2. 8; sono invece favorevole all'emendamento 2. 16. Sono infine contrario agli emendamenti 2. 2, 2. 14, 2. 3, 2. 4, 2. 15, 2. 11 e 2. 6.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, sono contrario all'emendamento 2. 7 del senatore Valitutti e all'emendamento 2. 12 del senatore Piovano. Sono inoltre contrario agli emendamenti 2. 5 dei senatori Plebe e Dinaro e 2. 13 dei senatori Papa, Piovano ed altri che sono uguali anche se sono stati presentati per opposte ragioni. Per lo emendamento 2. 17 del senatore Franca Falcucci, mi rimetto all'Assemblea ricordando che la Commissione si era espressa favorevolmente a tale emendamento che non vedo in che modo possa recare turbamento alla economia del provvedimento. Quanto allo emendamento 2. 18, essendo alternativo all'altro, si vedrà quale sarà l'atteggiamento dell'Assemblea. Sono favorevole agli emendamenti 2. 19 e 2. 20 mentre per l'emendamento 2. 21 mi rimetto all'Aula. Mi sembra evidente che debba restare fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1; sarebbe strano che, arrivati all'articolo 2, l'ultimo comma dell'articolo 1 non fosse « fermo ». Comunque, ripeto, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 23 presentato dalla Commissione, mi trovo un po' in imbarazzo. Mi rendo conto dei motivi che lo hanno ispirato; certamente è una questione di una certa complessità. Comprendo le ragioni di garanzia, specialmente per quanto si riferisce a concorsi che superino i dieci posti; quindi, sia pure con meccanismo diverso, va nella direzione dell'emendamento presentato dal senatore Valitutti e in una certa misura dell'emendamento presentato dal senatore Rossi. Però mi sembra che in ipotesi si possa creare una situazione di questo genere: che con un concorso bandito con questa meccanica risultino vincitori per il 50 per cento dei posti assegnati al concorso stesso ...

S P A D O L I N I . Devono riuscire per il 50 per cento: è prevista solo la metà dei costi a concorso.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione.* No, senatore Spadolini, se mi consente, non devono, possono; se cioè le due sottocommissioni di cinque e di cinque esprimono la stessa posizione, lo faranno disgiuntamente e quindi se propongono di dichiarare vincitori una metà, essendo una metà identica nell'un caso e nell'altro, la restante metà non viene proclamata vincitrice; nell'ipotesi invece che le due sottocommissioni esprimano un parere difforme l'una dall'altra, è chiaro che verranno proclamati vincitori tutti quelli che devono essere scrutinati dalle due sottocommissioni.

Infine mi sembra che l'emendamento dica che nell'ipotesi in cui il concorso sia stato bandito per un numero di posti dispari, in sede collegiale la commissione dei dieci — e quindi non le due sottocommissioni di cinque e cinque — debba scrutinare e decidere sull'ultimo posto disponibile, proprio per evitare che una sottocommissione si trovi avvantaggiata nei confronti dell'altra. È per questo che dicevo che la questione è di notevole complessità ed io comprendo le ragioni ispiratrici di questo emendamento. Però mi sembra che con questa meccanica potrebbe verificarsi in teoria che la commissione o le due sottocommissioni in sostanza finiscano per assegnare soltanto la metà dei posti messi a concorso. Perciò a questo riguardo mi rimetto all'Aula.

Sull'emendamento 2. 1 sono contrario e così anche per l'emendamento 2. 8 del senatore Valitutti. Questi risolvono il problema predisponendo concorsi per un numero di posti inferiori a dieci, oppure, qualora questi posti siano superiori, bandendo altri concorsi. In sostanza quindi non si possono superare i dieci posti e perciò si tratta di una cosa diversa dal sistema di garanzie per il quale mi sono rimesso alla Assemblea che prevede anche un numero di posti superiore a dieci.

L'emendamento 2. 16 mi è indifferente e per esso mi rimetto all'Assemblea. Sono contrario agli emendamenti 2. 2, 2. 14, 2. 3, 2. 4, 2. 15, 2. 11 e 2. 6.

Per una questione di cortesia vorrei argomentare il motivo per cui sono contrario all'emendamento 2. 11 ed infatti, senatore Valitutti, devo una risposta. Nella sostanza questo punto che lei pone è già compreso nel testo del decreto-legge e precisamente nel penultimo comma dell'articolo 2. Per questa ragione mi attengo al testo.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 2. 23 sostitutivo al comma settimo dell'articolo 2, sul quale sono affiorate notevoli perplessità in questa sede da parte del Ministro ed anche da parte del relatore e di altri oratori, poichè si tratta di un problema estremamente delicato, mi permetto di chiedere alla Presidenza di sospendere brevemente la seduta o di accantonare questo èmendamento per sottoporlo successivamente alla decisione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Penso che si possa allora procedere alla votazione degli emendamenti riguardanti i primi sei commi dell'articolo 2. È d'accordo, senatore Spigaroli?

S P I G A R O L I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 7, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 12, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 17, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri

senatori, per il quale sia la Commissione che il Governo si sono rimessi all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 18, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori, per il quale sia la Commissione che il Governo si sono rimessi all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5, presentato dai senatori Plebe e Dinaro, identico all'emendamento 2. 13, del senatore Papa e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 19, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 20, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 21, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Spigaroli, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,10*).

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, noi le chiediamo di accantonare la materia del settimo comma dell'articolo 2, in quanto io stesso ritengo opportuno rinviare alla Commissione lo studio della questione. Voglio definire tecnicamente quel punto-chiave che è stato indicato con l'emendamento in questione ma nelle forme che raggiungano il maggior numero di consensi, dato che si tratta di questione tecnica e non politica, tale da non investire minimamente gli schieramenti politici. È probabile che nell'elaborazione di quel testo non tutto sia chiarissimo. D'altra parte il principio è importante e, secondo me, non rinunciabile. Quindi chiedo di accantonare questa materia e mi riservo di convocare la Commissione nella stessa serata di oggi.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, faccio presente che la proposta del senatore Spadolini comporta l'accantonamento anche degli emendamenti 2. 1, 2. 8, 2 16 e 2. 23 che riguardano tutti la stessa materia. I colleghi sono d'accordo?

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, noi non siamo d'accordo per due motivi: anzitutto perchè non è vero che si tratta di una questione tecnica, ma di una questione politica, e in secondo luogo perchè quell'emendamento è firmato dalla Commissione e i membri della Commissione non ne hanno saputo assolutamente nulla. Questa è una questione seria. Gli emendamenti presentati nel corso dell'esame di un provvedimento vanno sottoscritti da almeno otto senatori e il Presidente deve decidere se ammetterli. Quindi lei, signor Presidente, deve ricevere otto firme, deve decidere di ammetterlo e dopo lo potrà accantonare.

S P A D O L I N I . L'emendamento l'ho firmato come Presidente della 7ª Commissio-

ne. (*Interruzione del senatore Perna*). L'ho firmato come Presidente e ne ho tutto il diritto, senatore Perna.

P R E S I D E N T E . A me è pervenuto a nome della Commissione e come tale in linea di principio devo presumere...

P E R N A . Non è della Commissione.

P R E S I D E N T E . Sarà una discussione che farete in Commissione.

P E R N A . No: o lo ammette e lo può accantonare, o non lo ammette e non può accantonarlo.

P I O V A N O . Non è ammissibile.

P R E S I D E N T E . Lo ammetto e lo accantono. Non è la prima volta che il Presidente della Commissione presenta un emendamento a nome della Commissione.

P E R N A . Ma non ci sono le otto firme. Il Presidente della Commissione non ha un potere proconsolare, non può fare quello che vuole; a questo punto è un senatore come gli altri. Un documento inesistente non può essere accantonato.

P R E S I D E N T E . Nessun documento inesistente può essere accantonato, ma fino a prova contraria io ho qui un documento che mi è stato presentato a nome della Commissione. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Il senatore Spadolini mi deve confermare che l'emendamento è stato presentato a nome della maggioranza della Commissione.

S P A D O L I N I . Le confermo che è stato presentato a nome della maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Allora ammetto l'emendamento e l'accantono. (*Proteste del senatore Perna*). Senatore Perna, il documento originario è pervenuto corredato delle otto firme prescritte. Restano quindi accantonati il settimo comma dell'articolo 2 e gli emendamenti ad esso proposti.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dai senatori Rossi Dante ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 14, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 3, presentato dai senatori Rossi Dante ed Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 4, presentato dai senatori Rossi Dante e Antonicelli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 15, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 11, presentato dal senatore Valitutti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 6, presentato dai senatori Plebe e Dinaro. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « alla stessa data », *inserire le altre*: « , quelli la cui nomina decorre dal 1° novembre 1973, ».

3. 2 ROSSI Dante, ANTONICELLI

Al primo comma, in fine, sostituire le parole: « nonchè gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 784 »,

con le altre: « nonchè i direttori di ruolo nelle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794. Quest'ultima figura è soppressa ».

3. 26 FALCUCCI Franca, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, BURTULO, GAUDIO

Al secondo comma sopprimere le seguenti parole: « non siano alla stessa data professori di ruolo e ».

3. 8 VALITUTTI

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« I nuovi posti di ruolo istituiti, a seguito del collocamento nel ruolo dei professori universitari straordinari, dei docenti di cui ai primi due commi del presente articolo, sono assegnati dalle facoltà o ai professori di ruolo mediante trasferimento o ai professori aggregati o ternati immessi in ruolo quali straordinari, mediante chiamata. Le facoltà sono tenute a deliberare sui trasferimenti o sulle chiamate entro 30 giorni dal ricevimento della domanda degli aventi titolo che deve essere presentata entro un mese dalla entrata in vigore del presente provvedimento ».

3. 6 VALITUTTI

Al quinto comma, sostituire le parole: « in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato », *con le altre*: « in qualità di incaricato, assistente di ruolo o aggregato ».

3. 16 SICA, ATTAGUILE, AZIMONTI, GENOVESE, MURMURA, TIRIOLO, DELLA PORTA, LIMONI

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Ove entro il termine di cui al precedente comma, i posti disponibili non siano stati assegnati per trasferimento ovvero la chiamata non abbia avuto luogo, questa può essere deliberata entro i successivi 60 giorni da qualsiasi altra facoltà cui gli aventi titolo abbiano presentato domanda per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso o per una disciplina strettamente affine ».

3. 7 VALITUTTI

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

« Possono essere nominati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario nella classe iniziale di stipendio, con le modalità previste nei commi quattro, cinque e sei del presente articolo e negli stessi limiti di tempo, decorrenti dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente provvedimento, coloro che in concorso a cattedra universitaria abbiano conseguito la dichiarazione di maturità scientifica didattica e si trovino in servizio presso una facoltà o scuola di istruzione superiore in qualità di professori incaricati o di assistenti di ruolo da almeno tre anni ».

3. 14 BURTULO, BETTIOL, SEGNANA, COPPOLA, ERMINI, TIRIOLO, DELLA PORTA, DALVIT, BALDINI, SCAGLIA

All'ottavo comma, sostituire le parole: « Ove non sia intervenuta alcuna chiamata », *con le altre*: « Ove non sia intervenuta alcuna chiamata degli aventi diritto a nomine ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo ».

3. 15 BURTULO, BETTIOL, SEGNANA, COPPOLA, ERMINI, TIRIOLO, DELLA PORTA, DALVIT, BALDINI, SCAGLIA

All'ottavo comma, sostituire le parole: « con preferenze per le », *con l'altra*: « presso ».

3. 24 PLEBE, DINARO, NENCIONI, PEPE, LA RUSSA, PECORINO, CROLLALANZA, LANFRÈ

Al nono comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

« Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, è trasformato in ruolo ad esaurimento. In tale ruolo so-

no immessi con applicazione immediata, nella sede in cui hanno prestato servizio, tutti gli assistenti ordinari e tutti coloro che sono entrati a far parte di una terna di vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo.

Sono altresì immessi nel ruolo ad esaurimento di professore aggregato tutti i professori incaricati da almeno tre anni, previo consenso dell'interessato, e, su domanda e sulla base di un giudizio di idoneità delle facoltà, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo e gli attuali ricercatori di ruolo che svolgono la loro attività presso gruppi, centri o istituti del CNR, che hanno la loro sede nell'Università.

I professori aggregati di cui al presente articolo svolgono le loro attività a pieno tempo. Ad essi competono tutti i diritti e i doveri dei docenti di ruolo ad eccezione della partecipazione alle commissioni di concorso a docente universitario e delle delibere circa le chiamate a posti di docente ».

3. 3 URBANI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PAPA, SCARPINO, PERNA, PIOVANO, VIGNOLO

Al decimo comma, sostituire le parole: « che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario », *con le altre*: « che abbiano riportato il giudizio di idoneità in un concorso ad assistente ordinario ».

3. 1 DE LUCA

Al decimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o anche scaduta, in un concorso ad assistente ordinario, purchè alla data del 1° novembre 1973 abbiano svolto per almeno due anni, nell'arco degli ultimi tre anni accademici, attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del successivo articolo 5 nonchè di professore incaricato esterno ».

3. 4 URBANI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PAPA, SCARPINO, PERNA, VIGNOLO, PIOVANO

Dopo il decimo comma, inserire il seguente:

« I tecnici laureati, con un'anzianità di almeno 4 anni nel ruolo, che svolgano attività scientifico-didattica possono optare per il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, mantenendo l'anzianità già maturata ».

3. 22 URBANI, PIOVANO, PAPA, SCARPINO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

Al dodicesimo comma, sostituire le parole: « le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi », *con le altre*: « le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi ».

3. 17 LIMONI, ATTAGUILE, BARTOLOMEI, SICA, BALDINI, BARRA, PASTORINO, DE VITO, FALCUCCI Franca

Sostituire il tredicesimo e quattordicesimo comma con i seguenti:

« Con effetto dal 1° novembre 1973 è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle facoltà e scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, il ruolo dei " professori assistenti " nel quale possono essere, previo parere favorevole dei competenti consigli di facoltà, inquadrate, a domanda, le seguenti categorie di personale in servizio nelle anzidette facoltà e scuole all'atto dell'entrata in vigore della presente legge: *a*) i professori incaricati di insegnamento ufficiale non stabilizzati e che non siano assistenti di ruolo;

b) gli assistenti di ruolo;

c) coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario;

d) i professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952.

Dalla data di inquadramento nel ruolo dei " professori assistenti " le predette categorie

di personale cessano di appartenere ai ruoli di provenienza.

Il professore assistente svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica secondo i programmi predisposti annualmente dal consiglio di facoltà. Gode delle garanzie di libertà scientifica e didattica e partecipa con voto deliberativo alle adunanze dei consigli di facoltà, ai sensi del successivo articolo 9, nonchè all'elezione del rettore.

Al professore assistente può essere affidato un corso annuale di materia ufficiale ovvero un corso sussidiario o di specializzazione nell'ambito di un insegnamento ufficiale ovvero un corso parallelo. L'assegnazione del corso annuale ovvero di due corsi semestrali consecutivi è disposta annualmente dal consiglio di facoltà secondo le esigenze didattiche, sentito l'interessato, nell'ambito delle discipline per le quali è stato nominato professore assistente o di disciplina ad essa affine.

Al professore assistente è attribuito il parametro di stipendio 387 all'atto della nomina ed i parametri 443, 465 e 564 rispettivamente dopo tre, cinque e quattro anni.

Una volta ultimato l'inquadramento di cui al comma primo del presente articolo ai posti di professore assistente che si renderanno in seguito vacanti potranno accedere per concorso nazionale, per titoli ed esami, gli assistenti di ruolo a seguito di parere favorevole delle facoltà interessate.

Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri, di cui un docente di ruolo eletto dalla facoltà che ha proposto il concorso e tre docenti di ruolo o fuori ruolo e di un " professore assistente " sorteggiati tra gli appartenenti alle facoltà di altre università.

Per le operazioni di designazione e di sorteggio si adottano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2.

I vincitori dei concorsi non potranno essere di numero superiore ai posti messi a concorso: essi verranno elencati in ordine alfabetico.

I posti di assistente di ruolo che si renderanno progressivamente vacanti saranno coperti mediante concorso nazionale per titoli ed esami per singole discipline o per gruppi di discipline, su richiesta delle singole facoltà: sulle proposte di raggruppamento in unico concorso di più discipline non fondamentali, dichiarate affini dalle stesse facoltà o scuole, è richiesto il parere conforme della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I candidati sono tenuti a sostenere prove scritte ed orali ed eventuali prove sperimentali secondo programmi redatti dal Ministero della pubblica istruzione sui quali la 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprimerà parere vincolante.

Il 50 per cento di tali posti è riservato alle seguenti categorie:

a) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 nonchè borsisti CNR che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà;

b) assistenti incaricati e assistenti incaricati supplenti;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del 2° comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati e tecnici laureati supplenti.

Le commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri di cui un docente di ruolo eletto dalla facoltà che ha proposto il concorso e tre docenti di ruolo o fuori ruolo ed un assistente sorteggiati fra gli appartenenti alle facoltà di altre università. Per le operazioni di designazione e di sorteggio si adottano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 2.

I vincitori dei concorsi non potranno essere in numero superiore ai posti messi a concorso; essi verranno elencati in odine alfabetico.

Gli assistenti dipendono direttamente dai consigli di facoltà i quali si pronunciano annualmente sulla loro attività e sul loro rendimento sulla base di una relazione svolta

dal titolare della disciplina per la quale l'assistente ha ottenuto la nomina. In caso di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, su proposta del titolare della cattedra, può chiedere al Ministero della pubblica istruzione la decadenza dell'assistente dal posto. L'interessato, che dovrà essere informato di tale proposta, ha il diritto di far pervenire le sue controdeduzioni al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva previo parere conforme della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli assistenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche e scientifiche indicate annualmente dal consiglio di facoltà: il loro impegno di lavoro non può essere inferiore a sei ore giornaliere consecutive per cinque giorni alla settimana. In particolare essi sono tenuti a svolgere attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni di gruppo o di seminari: nell'ambito dei programmi delle facoltà attendono alla ricerca scientifica coadiuvando i docenti. A tal fine hanno diritto di avvalersi delle attrezzature degli istituti.

Agli assistenti che prestano servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, svolgendovi attività di assistenza e di cura oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, si applica la legge 25 marzo 1971 n. 213.

Gli assistenti che dopo dieci anni di servizio non abbiano vinto un concorso a professore assistente o a professore ordinario decadono dal posto. Essi tuttavia possono essere inquadrati a domanda nei ruoli della scuola secondaria in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini a quelle per le quali hanno vinto il concorso.

3. 11 VALITUTTI

In via subordinata all'emendamento 3. 11 *sostituire il tredicesimo e quattordicesimo comma con i seguenti:*

« Sono istituiti in ciascuno degli anni accademici 1973-74, 1974-75, 1975-76 rispettivamente 4.000, 2.000 e 1.000 nuovi posti di assistente di ruolo che saranno assegnati alle facoltà e scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere conforme della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tali nuovi posti sono messi a concorso per singole discipline o per gruppi di discipline su richiesta delle singole facoltà: sulle proposte di raggruppamento in unico concorso di più discipline non fondamentali dichiarate affini dalle stesse facoltà e scuole è richiesto il parere conforme della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il concorso, per titoli ed esami, è nazionale: i candidati sono tenuti a sostenere prove scritte ed orali ed eventuali prove sperimentali secondo programmi stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione sui quali la 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprimerà parere vincolante. Le commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri di cui un docente di ruolo, eletto dalla facoltà che ha proposto il concorso e tre docenti di ruolo o fuori ruolo ed un assistente sorteggiati tra gli appartenenti alle facoltà di altre Università. Per le operazioni di designazione e di sorteggio si adottano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2.

I vincitori dei concorsi non potranno essere in numero superiore ai posti messi a concorso: essi verranno elencati in ordine alfabetico.

Nella prima applicazione della presente legge sono immessi, a domanda, nel ruolo degli assistenti senza concorso:

a) professori incaricati di insegnamento ufficiale;

b) i borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ed all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè i borsisti CNR che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà.

Il 50 per cento dei posti di cui al secondo comma del presente articolo è riservato alle seguenti categorie:

a) assistenti incaricati e assistenti incaricati supplenti;

b) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

c) medici interni universitari con compiti assistenziali;

d) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

e) tecnici laureati e tecnici laureati supplenti.

Gli assistenti dipendono direttamente dai consigli di facoltà i quali si pronunciano annualmente sulla loro attività e sul loro rendimento sulla base di una relazione svolta dal titolare della disciplina per la quale l'assistente ha ottenuto la nomina.

In caso di gravi inadempienze il consiglio di facoltà su proposta del titolare della cattedra, può chiedere al Ministero della pubblica istruzione la decadenza dell'assistente dal posto. L'interessato, che dovrà essere informato di tale proposta, ha diritto di far pervenire le sue controdeduzioni al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva previo parere conforme della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli assistenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche e scientifiche indicate annualmente dal Consiglio di facoltà: il loro impegno di lavoro non può essere inferiore a sei ore giornaliere consecutive per cinque giorni la settimana. In particolare essi sono tenuti a svolgere attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni di gruppo e di seminario; nell'ambito dei programmi delle facoltà attendono alla ricerca scientifica coadiuvando i docenti. A tal fine hanno diritto di avvalersi delle attrezzature degli istituti.

Agli assistenti che prestino servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia svolgendovi attività di assistenza e di cura oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma si applica la legge 25 marzo 1971, n. 213. Gli assistenti che dopo dieci anni di servizio non abbiano vinto un concorso a professore assistente o a professore ordinario decadono dal posto. Essi tuttavia possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini a quelle per le quali hanno vinto il concorso.

3. 10 VALITUTTI

Al tredicesimo comma, dopo le parole: « restando riservata », *inserire le altre*: « per il 50 per cento ».

3. 18 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Al tredicesimo comma, lettera b), *sopprimere le seguenti parole*: « al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito ».

3. 13 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Al tredicesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *d*) laureati che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina ».

3. 25 PLEBE, DINARO, NENCIONI, PEPE, LA RUSSA, PECORINO, CROLLALANZA, LANFRÈ

In via subordinata all'emendamento 3. 10, *al tredicesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera*: « d) assistenti incaricati ».

3. 9 VALITUTTI

Al quattordicesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso università istituite negli ultimi sei anni, i laureati ».

3. 12 SPIGAROLI, STIRATI, PERITORE, MONETI, SCARDACCIONE, FALCUCCI Franca, ZUGNO, DE MARZI, GAUDIO, BURTULO, BALDINI, GATTO Eugenio

Dopo il quattordicesimo comma, inserire il seguente:

« Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dal precedente comma tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74 ».

3. 20 PERITORE, STIRATI, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, MONETI, FALCUCCI Franca, GATTO Eugenio, BALDINI, SANTALCO, RUSSO Arcangelo

Dopo il quattordicesimo comma, inserire il seguente:

« Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro della pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi ».

3. 21 PERITORE, STIRATI, SCARDACCIONE, SPIGAROLI, MONETI, FALCUCCI Franca, GATTO Eugenio, BALDINI, SANTALCO, RUSSO Arcangelo

Sostituire il quindicesimo comma con il seguente:

« Tutti gli assistenti di ruolo prestano il loro servizio non più presso una singola cattedra o disciplina, ma presso la facoltà o l'istituto policattedra a cui sono assegnati. D'intesa con l'interessato la facoltà o l'istituto policattedra ne determina i compiti didattici e scientifici ».

3. 5 URBANI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, VIGNOLO, SCARPINO

Dopo il sedicesimo comma, inserire il seguente:

« I tecnici, che prestano servizio presso istituti universitari non forniti di laboratori di ricerca, possono, inoltre, a domanda da presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge essere inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari su parere del Consiglio di facoltà, che verrà emesso a seguito di una prova di idoneità e dell'accertamento che l'istituto di appartenenza si trovi nelle condizioni di cui al presente comma: i posti di tecnico laureato che si rendono vacanti a seguito dell'espletamento della suddetta prova di idoneità, sono soppressi ».

3. 19 VALITUTTI, BROSIO, BALBO, ROBBA, BERGAMASCO, ARENA, BONALDI, PREMOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I posti di assistente convenzionati sono trasformati in posti di ruolo organico delle rispettive università alla data di scadenza delle convenzioni ».

3. 23 URBANI, PIOVANO, PAPA, SCARPINO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CALIA, FERRUCCI, CANETTI

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Signor Presidente, l'emendamento 3. 2 è ispirato dalla volontà di eliminare equivoci in fase di applicazione del provvedimento, poichè questo afferma che alcuni benefici si estendono a coloro che sono in servizio al momento del-

l'entrata in vigore della legge. Ora è noto che il provvedimento è in vigore da ottobre, ma è anche noto che alcune nomine avvengono alla fine di ottobre-primi di novembre; questi casi sarebbero esclusi ingiustamente pur avendo maturato tutti gli altri requisiti previsti. Per eliminare questa eventualità, che danneggerebbe in concreto, sia pure in linea ipotetica, alcuni aventi diritto, chiediamo di aggiungere le parole: « , quelli la cui nomina decorre dal 1° novembre 1973, ».

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Circa l'emendamento 3.26, si tratta di poter inserire nei ruoli i direttori delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici. Questi con la legge del febbraio 1937 furono nominati direttori di alcuni reparti clinici e furono classificati come aggregati delle università. Ora, siccome gli aggregati delle università, a seguito di questo decreto-legge, sono diventati di ruolo, anche questi direttori di clinica dovrebbero essere inseriti nel ruolo delle università. Ma poichè la figura dell'aggregato universitario viene, con questa legge, a cadere, si propone, con questo emendamento, di stabilire che la figura dell'aggregato clinico sia soppressa.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Onorevole Presidente, l'emendamento 3.8 è puramente tecnico. Si tratta dell'inserimento nei ruoli dei ternati che siano presentemente in servizio nelle università o come incaricati o come assistenti. Noi proponiamo che si sopprima l'espressione che stabilisce che non siano in ruolo perchè è del tutto pleonastica. Ovviamente questi ternati che sono inquadrabili nei ruoli non sono nei ruoli, tuttavia sono in servizio o come assistenti, o come incaricati. Si tratta, come dicevo, di un emendamento puramente tecnico.

Con l'emendamento 3.6 ci si propone di tutelare il diritto degli insegnanti ordinari o straordinari che naturalmente siano in ruolo e che aspirino al trasferimento nel posto che si istituisce presso le singole università per l'inserimento nei ruoli, come straordinari, degli aggregati o dei ternati. Qual è la ragione di questa tutela del diritto di questi professori già in ruolo? La ragione è che gli aggregati o i ternati si trovano presentemente anche presso università importanti. Ora, poichè il loro inserimento nei ruoli ha l'effetto dell'istituzione del posto presso queste università, ci sembra che sia lesivo del diritto dei professori già in ruolo non dar loro la possibilità di chiedere in trasferimento questi posti di nuova istituzione. Quindi l'emendamento, nel tutelare questo diritto degli insegnanti già in ruolo al trasferimento in questi posti, nello stesso tempo, riprendendo il testo del decreto-legge, salvaguarda posteriormente anche il diritto degli aggregati e dei ternati. Ma in primo luogo si vuole tutelare il diritto dei professori già in ruolo al posto di nuova istituzione mediante trasferimento. Quanto all'emendamento 3.7 è per ragioni di materia connesso al precedente, per cui se si approva il 3.6 necessariamente bisogna approvare anche la modifica proposta con il 3.7.

Passo molto rapidamente ad illustrare gli altri emendamenti da me presentati, e precisamente il 3.11 e il 3.10. Devo avvertire piacevolmente i colleghi che non sarò tanto lungo nella illustrazione di que-

sti due emendamenti quanto sono lunghi gli emendamenti stessi: li ho presentati alternativamente proprio per serbarmi la possibilità di scegliere e di tenere in vita uno dei due e quindi di illustrarlo.

Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3. 11 per tenere in vita e illustrare, e quindi sostenere, il 3. 10. Sono due emendamenti, come dicevo, alternativi, che intendono innovare su un punto fondamentale del decreto-legge. Già ieri, nella mia analisi generale del decreto, ho sostenuto l'opportunità di salvaguardare il ruolo degli assistenti, riformandone la fisionomia e quindi riformando le responsabilità di coloro che lo costituiscono. Con questo emendamento 3. 10, che prescelgo fra i due, in un certo senso limito l'innovazione; il ruolo da questo emendamento 3. 10 è conservato e nello stesso tempo è riformato. Si modifica anche il procedimento della scelta degli assistenti; con la norma presentata come emendamento si modifica anche la funzione dell'assistente, la posizione che egli ha nell'ambito dell'università.

L'assistente è sempre assistente o per gruppi di discipline o per singole discipline, per cui c'è sempre una responsabilità o del titolare o dei titolari; tuttavia, l'assistente è inserito organicamente nel consiglio di facoltà, che assume anche la responsabilità delle decisioni attinenti al suo lavoro. Per quale ragione noi vogliamo che si serbi il ruolo degli assistenti e nello stesso tempo lo si riformi, cioè si configurino in modo diverso la posizione e la responsabilità dell'assistente? Perchè riteniamo che istituire — come il decreto-legge si propone di fare e fa — la figura del contrattista sia un errore; ho già detto nella mia esposizione di ieri che con la istituzione dei contrattisti creiamo davvero un sottoproletariato universitario. Quello che occorre non è sopprimere il ruolo degli assistenti per creare una condizione veramente subalterna com'è quella dei contrattisti, ma serbare gli assistenti valorizzandoli e rendendoli più responsabili.

Conseguentemente noi proponiamo che gli 8.000 posti previsti per i contrattisti siano assegnati al rinnovato ruolo degli assistenti.

Noi vogliamo conservare il ruolo e nello stesso tempo vogliamo arricchirlo; perciò gli 8.000 contratti previsti dal decreto-legge dovrebbero trasformarsi in 8.000 posti da assegnare al ruolo degli assistenti distribuendoli e mettendoli a concorso in un triennio. Come ho già detto, proponiamo anche la riforma del procedimento del concorso per renderlo più serio e più selettivo. Proponiamo infine che i posti di nuova istituzione e quelli comunque disponibili siano ripartiti per il 50 per cento a favore di certe categorie di precari che sono già nell'università e per l'altro 50 per cento siano conferiti mediante il procedimento del nuovo concorso aperto ai nuovi laureati. Ieri nella mia esposizione segnalai quello che secondo me è il difetto principale di questo decreto-legge, ossia la sua posizione sostanzialmente antigiovanile. Certo coloro che sono nelle categorie dei cosiddetti precari sono anch'essi in gran parte giovani, ma quando sostengo che questo è un provvedimento antigiovanile voglio significare che sacrifica i giovani che annualmente si laureano e che, conseguita la laurea, devono fare una scelta: o scegliere certe occupazioni nell'impiego pubblico o nell'attività professionale oppure continuare gli studi. Ebbene per questi giovani il provvedimento di legge è piuttosto chiuso. Ecco la ragione per cui proponiamo che il 50 per cento dei posti comunque disponibili di questo nuovo ruolo degli assistenti sia conferibile mediante concorso aperto.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 11, come ho detto, lo ritiro. Invece l'emendamento 3. 18 è subordinato alla ipotesi, d'altronde molto prevedibile, che l'emendamento or ora illustrato sia respinto. Con questa proposta subordinata, pur accettando il testo del decreto-legge, chiediamo che sia modificata la riserva dei posti fissata nell'articolo 3. Mentre il testo governativo riserva la totalità dei posti disponibili nel ruolo degli assistenti ad esaurimento in questo prossimo quadriennio alle categorie che l'articolo stesso elenca, noi chiediamo che il 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili siano assegnati mediante concorso aperto. In altre parole la riserva a favore dei precari che sono già nell'ambito dell'università dovrebbe operare solo per metà dei posti, mentre per l'altro 50 per

cento il concorso dovrebbe essere aperto anche ai giovani laureati.

Infine l'emendamento 3. 9 è puramente tecnico. A noi sembra che la categoria degli assistenti incaricati non sia stata considerata.

La questione posta dall'emendamento 3. 19 riguarda i tecnici laureati. Come è noto, noi abbiamo 1.000 tecnici laureati di cui ben 800 prestano servizio come assistenti per la ragione che non esistono nelle facoltà in cui costoro prestano servizio i laboratori. La figura del tecnico laureato è inserita organicamente in facoltà che abbiano le necessarie attrezzature tecniche. Poichè gran parte di questi tecnici prestano servizi di assistente e non di tecnici, proponiamo che quelli che si trovano in questa condizione (ben 800) siano assorbibili, sopprimendo naturalmente i relativi posti, nel ruolo degli assistenti, a certe condizioni e con certe garanzie che sono specificate nell'emendamento. Credo così di avere illustrato tutti gli emendamenti da noi proposti all'articolo 3.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Onorevoli colleghi, può sembrare che l'emendamento 3. 16 da me presentato costituisca quasi una pedanteria lessicale; ma da una lettura più approfondita del quinto comma dell'articolo 3 credo che emerga la possibilità che in sede di applicazione di questo comma sorgano poi dei dubbi e delle perplessità. Infatti il dire « in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato » pone quasi l'alternativa tra la prima parte « incaricato o assistente di ruolo » e la seconda parte « ovvero aggregato ». Quindi credo che la dizione da me proposta « in qualità di incaricato, assistente di ruolo o aggregato » dia la possibilità di una più esatta interpretazione dell'articolo e dia inoltre la possibilità agli aggregati presso una facoltà che contemporaneamente sono anche incaricati in altra facoltà di essere collocati nel ruolo dei professori straordinari anche nella facoltà presso la quale prestano servizio come incaricati. Questo è il senso reale dell'emendamento 3. 16 da me presentato.

B U R T U L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U R T U L O . Illustro gli emendamenti 3. 14 e 3. 15 che sono, illustre signor Presidente, strettamente collegati in quanto costituiscono un tutto unico.

Il primo emendamento riguarda la nominabilità di coloro che in precedenti concorsi a cattedre hanno conseguito la maturità scientifica e didattica. Questa è l'unica categoria non contemplata dal decreto-legge perchè esso prevede la nomina per i ternati di terne scadute, per i professori aggregati, ma nulla per i maturi. La proposta risponde ad un motivo innanzitutto di ordine giuridico. Una volta scaduta la terna — lo dice lo stesso Consiglio di Stato — il ternato si trova nella stessa condizione del maturo.

Accanto a questo vi è da considerare che nella vita universitaria c'è stato sempre un riconoscimento della maturità come priorità nel conferimento di incarichi.

Ma c'è anche un motivo di equità. Quando si prevede l'immissione in ruolo *ope legis* per i ternati scaduti e per i professori aggregati non mi sembra che sia equo dimenticare completamente i maturi. Non mi permetto di dare giudizi sulla validità personale degli appartenenti a ciascuna categoria, ma certo un concorso a cattedra è ben diverso dal concorso interno al quale hanno partecipato i professori aggregati. Si noti che nell'emendamento non si prevede la nomina *ope legis* nel senso che si dà alle facoltà la possibilità di nominare i maturi; non si estende l'*ope legis* e quindi si salva anche una certa selezione perchè si pongono delle precise condizioni: la condizione della maturità conseguita in un concorso, la condizione di essere in servizio presso l'università escludendo quindi coloro che si sono serviti del titolo della maturità specie nel campo medico per concorrere ai primariati negli ospedali o per altri fini; si pone una certa anzianità di servizio, un triennio, e se l'onorevole Ministro volesse accogliere l'emendamento, saremmo

in condizioni di poter estendere questo periodo di servizio.

Mi sembra poi che, oltre a queste garanzie di selezione, ci siano degli aspetti pratici. Ben difficilmente si potranno fare 2.500 concorsi nel giro di un anno, mentre con la possibilità per i maturi di essere immessi in ruolo, avremmo immediatamente un certo allargamento, che potremmo presumere di 600-700 unità, degli organici dei professori dell'università italiana.

Si è fatta una questione sul numero dei maturi; da una attenta indagine risultano circa 900 coloro che attualmente sono in servizio presso l'università. Con la condizione della nominabilità, escludendo l'*ope legis*, con il requisito di una determinata anzianità di servizio, questo numero può essere ulteriormente ridotto.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, nulla vieta che questi posti occupati dai maturi possano essere ricoperti usufruendo dei 7.500 posti di nuova istituzione. Poichè la proposta è dettata da un intento di giustizia e di equità verso una categoria completamente dimenticata dal decreto, spero che il Governo vorrà riflettere prima di dare la sua risposta e nello stesso tempo che il Senato voglia confortare con il suo voto l'emendamento proposto.

P L E B E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, l'emendamento 3. 24 riguarda la chiamata di quei professori ternati o aggregati che non abbiano ricevuto la chiamata dalle rispettive facoltà ed è volto soprattutto ad ovviare alla strana impressione che si ha nel leggere: « Il Ministro della pubblica istruzione sentiti gli interessati e le facoltà ». Il Ministro cioè sente le facoltà, le facoltà dicono di non volerne sapere di chiamare quello studioso che non ritengono all'altezza, ciononostante il Ministro potrebbe ugualmente nominarlo presso quella facoltà. Allora, perchè sente le facoltà? E in che modo si rispetta l'autonomia universitaria? Ecco perchè la norma non può costituire una semplice preferenza, ma deve essere veramente cogente, perchè solo in facoltà rette da comitati tecnici il Ministro può assegnare queste persone non desiderate da altre facoltà. Così si può rispettare l'autonomia delle facoltà.

Quanto invece all'emendamento 3. 25, esso riguarda la possibilità che anche giovani laureati che non abbiano l'unico merito qui riconosciuto, quello di essere già inquadrati nelle università, cioè quello di essere più vecchi di quanto non siano, se hanno capacità eccezionali e se hanno contribuito con pubblicazioni e con altri meriti alla disciplina, siano ammessi a concorrere ugualmente ai posti di assistente.

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, presentiamo all'articolo 3, laddove dopo aver parlato della sistemazione degli aggregati passa alla sistemazione degli assistenti, un emendamento che tende a far cadere tutti i commi che seguono il comma nono, cioè tutti quelli che si riferiscono alla sistemazione degli assistenti in ruolo ad esaurimento. E riproponiamo in questa sede una nostra proposta, che non è di adesso, e che tende a creare un ruolo ad esaurimento dei professori aggregati, mantenendo naturalmente gli attuali professori aggregati e inserendo in questo ruolo ad esaurimento una serie di altre categorie di docenti o comunque di personale docente che ha titoli scientifici e attività di servizio e che, a nostro avviso, dovrebbe così trovare una sistemazione sufficientemente dignitosa e scientificamente valida, almeno fino all'attuazione della riforma universitaria.

Le categorie che proponiamo di inserire in questo ruolo sono: gli assistenti ordinari, i ternati a concorsi di assistente di ruolo i quali non siano stati chiamati a ricoprire un posto, i professori incaricati da almeno tre anni, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo, gli attuali ricercatori di ruolo che svolgono la loro attività

presso gruppi, centri o istituti del CNR. Per questi professori aggregati proponiamo che sia stabilito che la loro attività debba svolgersi a tempo pieno e che ad essi competano tutti i diritti e i doveri dei docenti di ruolo, ad eccezione della partecipazione alle commissioni di concorso a docente universitario e alle delibere circa le chiamate a posti di docente, cioè solo per quelle deliberazioni in cui ci può essere conflitto fra interesse personale e l'interesse generale.

Questa proposta ha un senso, e mi pare che la maggioranza avrebbe dovuto prenderla in considerazione in Commissione (il che invece non è avvenuto), anche alla luce della logica presente in questo decreto; a meno che la maggioranza non voglia insistere su una soluzione che di fatto riconferma il carattere piramidale e gerarchico del personale docente dell'università; a meno che la maggioranza non voglia far calare delle saracinesche ancora più impenetrabili tra le diverse categorie di docenti, che attualmente operano nell'ambito dell'università. C'è infatti da dire che un certo aumento numerico, una certa espansione viene proposta dal decreto, con i 7.500 posti di docenti di ruolo, con l'immissione *ope legis* in ruolo degli assistenti ternati e anche con la determinazione di 8.000, si diceva, oggi si dice 9.000 posti di contrattisti per un terzo dei quali attualmente si propone l'ingresso *ope legis* dei borsisti. Se c'è stato questo relativo ampliamento che, come dirò in seguito, noi riteniamo insufficiente, anche per il meccanismo generale dei concorsi e delle procedure per l'applicazione del decreto, che con la loro lentezza renderanno inutilizzabile una parte dei posti di assistente; se, dicevo, c'è stata questa relativa seppur limitata e insufficiente espansione, a me pare che a questo punto si poteva giungere ad una certa unificazione sulla base di quella figura del professore aggregato che senza dubbio ha acquisito diritti più vicini a quelli del professore ordinario, nella prospettiva di quel docente unico che, sia pure in modo diverso e con diversa gradualità, aveva rappresentato uno dei punti sui quali vi era stata in modo abbastanza ampio una certa convergenza di opinione nel corso del dibattito che si svolse alla fine della precedente legislatura.

Invece che cosa avviene con il decreto? Rimangono i professori di ruolo, rimangono gli assistenti (anche se ce ne saranno di più di ruolo) che non si saprà poi cosa dovranno fare alla fine dei quattro anni quando il ruolo sarà abolito; rimangono gli incaricati che saranno divisi in stabilizzati e non stabilizzati; poi ci sono i contrattisti che, per i compiti che hanno in base al decreto, in fondo sono degli assistenti con un altro nome; e infine rimangono i borsisti. Il mantenimento di una struttura gerarchica, di divisioni così rigide pone un problema di funzionalità dell'università di oggi. L'esigenza dell'unificazione deriva dal carattere di massa che ha l'università, dalla necessità di cambiare certe strutture in ordine ai nuovi compiti che l'università deve assolvere per lo sviluppo di massa che ha avuto. Ma è anche un problema di democrazia ed è un problema di efficienza scientifica. Il collega Papa ha parlato dell'esigenza dell'unità del sapere; e uno dei modi concreti per andare verso l'unità del sapere è rappresentato da un tipo di struttura organizzativa dell'università che, sulla base del comune lavoro scientifico, unifichi almeno tendenzialmente tutti coloro che operano nell'università.

Dicevo che è anche un problema di democrazia. Noi parleremo di questo tema soprattutto in relazione agli emendamenti all'articolo 9, cioè agli emendamenti riguardanti la struttura degli organi che dirigono l'università. Ma anche qui c'è un problema di democrazia. A questo proposito voglio portare l'esempio di un episodio verificatosi ieri l'altro a Parma anche perchè è bene che il Senato e lo stesso Ministro della pubblica istruzione siano subito informati del modo con il quale questo decreto consente alle baronie universitarie di opporsi anche a quel poco di positivo che in esso si è voluto introdurre. Ieri l'altro all'università di Parma la facoltà di magistero ha ricevuto sei domande di aggregati che insegnano nell'università e tra di loro vi è un illustre pangermanista italiano. Ebbene su sei domande ne ha respinte cinque! Ne è derivata una serie di proteste di cui anche il Senato, la Camera, il Governo, il Ministro della pubblica istruzione avranno l'eco domani.

Ebbene, non so tra l'altro se l'interpretazione dell'articolo 3 consenta alla facoltà di deliberare respingendo le domande degli aggregati. Se così fosse chiederei uno strappo al Regolamento alla Presidenza per proporre qui seduta stante, verbalmente o per iscritto, un emendamento che tolga alle facoltà il diritto di respingere una domanda di un aggregato se non per ragioni formali. Quando l'aggregato ha i titoli per esser chiamato non c'è motivo per cui debba essere respinto e cioè cacciato via e messo a circolare per l'Italia come pare che a Parma vogliano fare i baroni che dirigono quella facoltà di magistero.

Ho citato questo esempio per mettere in luce come il mantenimento delle attuali strutture universitarie sia in realtà un fatto che oltre ad intaccare la efficienza scientifica dell'università, mette anche in discussione l'esigenza di democratizzazione dell'università stessa. Da parte di coloro che continuano a detenere il potere nell'università appare infatti chiara la volontà di opporsi anche a modesti provvedimenti come questi del decreto, il cui spirito mi pare sia quello di stabilire una giustificata sanatoria almeno per tutti coloro che hanno i titoli scientifici e di servizio per diventare professori universitari di ruolo. Su questo caso accaduto a Parma e che mi pare scandaloso gradirei che il Ministro della pubblica istruzione ci dicesse qualcosa per rassicurare tutti coloro che non possono che essere turbati da un episodio di questo genere.

Molto rapidamente ora passerò ad illustrare gli altri emendamenti che sono in parte subordinati.

Con l'emendamento 3. 4, qualora l'emendamento che ho precedentemente illustrato sia respinto, proponiamo che l'*ope legis* per l'ingresso ai posti di assistente di ruolo sia esteso — oltre che ai vincitori ed ai ternati — a tutti coloro i quali nell'ultimo triennio abbiano svolto un'attività didattico-scientifica nell'università per almeno due anni e che fanno parte delle categorie che sono elencate all'articolo 5 e precisamente: assistenti incaricati supplenti, assistenti volontari confermati in servizio, medici interni universitari, incaricati di esercitazioni pratiche, tecnici laureati incaricati, tecnici laureati incaricati, tecnici laureati supplenti, nonchè i professori incaricati esterni. Con questa proposta eviteremo che gran parte dei posti che dovrebbero rendersi teoricamente disponibili per essere poi messi al concorso riservati, non possano essere realmente utilizzabili per il meccanismo che sarà indubbiamente lento dei concorsi per professori universitari di cui ai commi precedenti.

L'emendamento 3. 22 probabilmente troverà l'accordo anche di altre parti di questa Assemblea. I tecnici laureati con un'anzianità di almeno 4 anni nel ruolo che svolgano attività scientifico-didattica possono optare — dice il nostro emendamento — per il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, mantenendo l'anzianità già maturata.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 3. 5. Nel decreto si precisa, al quindicesimo comma, che gli assistenti non dipendono più dalla cattedra ma dalla facoltà, ma solo per quanto riguarda le questioni amministrative. Noi riteniamo che con questo comma non si vada incontro ad un'esigenza largamente sentita, che è anche questa un'esigenza di autonomia e quindi di democrazia: l'esigenza cioè che anche nell'attività scientifico-didattica gli assistenti dipendano dalla facoltà e concordino con la facoltà i programmi di attività scientifica, sia pure nell'ambito delle loro materie ed in collaborazione con i cattedratici; e che non permanga invece la dipendenza didattico-scientifica dell'assistente dal cattedratico. Perciò proponiamo che tutti gli assistenti di ruolo prestino il loro servizio non più presso una singola cattedra o posto di insegnamento, ma presso la facoltà o l'istituto policattedra a cui sono assegnati. D'intesa con l'interessato la facoltà o l'istituto policattedra ne determina i compiti didattici e scientifici.

L'emendamento 3. 23 concerne una questione particolare ma che mi sembra investa un problema di giustizia e che mi auguro possa trovare accoglimento anche da parte di colleghi di altre parti. Vi sono gli assistenti « convenzionati », cioè quegli assistenti che hanno vinto un concorso per un posto di ruolo ma che si trovano in uno

status diverso da quello di tutti gli altri assistenti, in quanto questo posto è regolato da una convenzione dell'università con enti pubblici, a volte con altri Ministeri, ad esempio il Ministero dell'agricoltura com'è il caso di un gruppo di assistenti convenzionati dell'università di Firenze. Non si vede veramente la ragione per la quale questi assistenti non debbano trovarsi nelle stesse condizioni dei loro colleghi. Anche loro, infatti, hanno vinto un concorso per un posto di ruolo che viene abolito d'ufficio soltanto al momento della scadenza della convenzione. Le convenzioni tante volte sono decennali e possono essere anche rinnovate. C'è da dire, infine, che dal punto di vista dell'impegno finanziario siamo entro limiti molto modesti. Infatti, in base ai dati del bilancio della pubblica istruzione, questi posti sono 200, dei quali soltanto 170 ricoperti. Proponiamo pertanto che i posti di assistente convenzionato siano trasformati in posti di ruolo organico delle rispettive università alla data di scadenza delle convenzioni. Questo metterà automaticamente gli assistenti che ricoprono questi posti nelle stesse condizioni dei loro colleghi.

D E L U C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L U C A . Onorevole Presidente, illustrerò brevemente il mio emendamento 3. 1. In occasione dei concorsi ad assistente banditi dalle varie università italiane durante gli ultimi anni, le commissioni giudicatrici non si sono limitate ad indicare tra i partecipanti a ciascun concorso una terna di idonei, ma hanno formulato il giudizio di piena idoneità anche in favore di altri partecipanti ritenuti meritevoli della qualifica di assistente, rammaricandosi pure di non averli potuti includere nella terna. Di costoro l'articolo 3, comma decimo, del presente decreto-legge non si occupa, omettendo di contemplare il loro inquadramento in soprannumero nel ruolo degli assistenti, così come previsto per gli idonei compresi nella terna.

Questa esclusione appare ingiusta in quanto, come ho detto, per esplicito riconoscimento delle commissioni giudicatrici, essi non appaiono meno idonei dei partecipanti al concorso inclusi nella terna. La modifica proposta, oltre a rendere giustizia a numerosi e sfortunati studiosi e a soddisfare le loro aspettative legittime, eviterebbe una discriminazione forse anche incostituzionale ai loro danni.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte della Commissione sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Al decimo comma, penultimo rigo, sostituire la parola: « . Dalla » *con le altre*: « ; il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla ».

3. 27

Al tredicesimo comma sostituire il punto b) con il seguente:

« *b*) titolari di assegni di formazione scientifica e didattica, al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito e coloro che hanno conseguito o conseguiranno entro l'anno accademico 1975-76 il diploma di specializzazione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 ».

3. 28

V A L I T U T T I . Signor Presidente, le faccio presente che la Commissione ignora questi emendamenti.

D I N A R O . Quindi non li ha discussi.

S P I G A R O L I . Questi due emendamenti sono stati presentati a nome della maggioranza della Commissione. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

V A L I T U T T I . Signor Presidente, la maggioranza non delibera al di fuori della Commissione: delibera dentro la Commissione.

URBANI. Questo è giusto.

PRESIDENTE. La Commissione può presentare emendamenti anche nel corso della seduta.

DE SANCTIS. Domando di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANCTIS. Signor Presidente, molto brevemente perchè a me sembra che il problema — che deve essere risolto dal Presidente che dirige l'Assemblea — rientri, come giustamente faceva richiamo il senatore Valitutti un momento fa, nell'ambito del più grosso problema delle prerogative dell'Assemblea e delle guarentigie burocratiche e procedurali che assistono, attraverso il Regolamento, il funzionamento dell'Assemblea.

Debbo segnalare innanzitutto, in aggiunta a quello che è stato detto un momento fa dal collega Valitutti, che all'Assemblea fino a questo momento è pervenuto il testo degli emendamenti che ella ha letto, signor Presidente, che risultano sottoscritti così: « la Commissione ». So perfettamente che è nel momento della lettura del documento da parte della Presidenza che l'Assemblea ha cognizione ufficiale di un emendamento che, non essendo stato presentato prima, viene portato all'attenzione dell'Assemblea medesima.

Però segnalo intanto questo fatto senza commentarlo perchè dovrei altrimenti dire qualche cosa di molto pesante. I documenti che noi abbiamo nelle mani recano la firma della Commissione senza indicazione nè di nomi nè di maggioranze di sorta. In secondo luogo, come segnalava giustamente il senatore Valitutti, non risulta che la Commissione si sia riunita, abbia preso in esame questi argomenti, abbia espresso una maggioranza la quale possa a sua volta come tale esprimersi nel presentare l'emendamento in Assemblea. Ella, signor Presidente, sa perfettamente che la materia è regolata dall'articolo 100 del Regolamento; la Commissione è in grado, in qualsiasi momento del dibattito, di presentare suoi emendamenti, ma come Commissione che abbia funzionato in quanto tale nel produrre la materia sulla quale l'emendamento viene proposto come tale o come subemendamento ad altri preesistenti. Questa è la procedura che va seguita.

A questo punto, nell'ambito della discussione di questo decreto-legge è vero che sta avvenendo un po' di tutto ma si esagera, si va oltre i limiti del Regolamento che non è tanto un documento di carattere formale, ma è ciò su cui si articola la sostanza della vita dell'Assemblea. Se pretendete che lo si violi a man salva, è un conto, altrimenti devo fare affidamento sui poteri presidenziali, che so anche — mi sia consentito dirlo — essere in questo momento, come sempre del resto, in ottime mani e faccio appello al Presidente — non è nè una censura nè un suggerimento — a nome del mio Gruppo perchè immediatamente risolva come è nel suo potere questa situazione, arrivando — ecco quello che mi permetto di suggerire — all'accantonamento di tutto questo come è stato fatto per un precedente emendamento all'articolo 2. Quando saranno rispettate le forme dovute, gli emendamenti, che siano della Commissione o della maggioranza (la quale deve costituirsi formalmente ed in modo sacramentale in quanto tale) possono essere introdotti nel dibattito, altrimenti debbono essere ritirati. In questo senso sta il nostro richiamo al Regolamento sul quale ci permettiamo di insistere.

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo al Regolamento, possono parlare un oratore a favore ed uno contro.

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, faccio notare che il fatto che un emendamento sia presentato sottoscritto con le parole « la Commissione » non è probatorio di nulla. L'ho già detto prima e non intendo ripeterlo. Quindi se, come lei ha dichiarato poco fa — e non abbiamo motivo di dubitarne — l'emendamento presentato con que-

sta strana dicitura è tuttavia sottoscritto regolarmente da otto senatori presenti, non si tratta di applicare il sesto comma dell'articolo 100, bensì l'ultima parte del quinto comma in cui si dice: « Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti ». Quindi lei o l'Assemblea deve ritenere che è opportuno che sia ammesso quell'emendamento.

E R M I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E R M I N I . Signor Presidente, il richiamo al Regolamento è un richiamo formale. Ritengo che la Presidenza possa consentire la presentazione degli emendamenti a norma del 5° comma dell'articolo 100 del Regolamento.

D E S A N C T I S . Purchè gli emendamenti siano sottoscritti da otto senatori.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, avvalendomi dei poteri conferitimi dal Regolamento, respingo il richiamo al Regolamento sollevato dal senatore De Sanctis perchè, come già è stato affermato dalla Presidenza nel corso di precedenti discussioni, il sesto comma dell'articolo 100 del Regolamento non prescrive, per la presentazione di emendamenti da parte della Commissione, che la Commissione stessa si sia appositamente riunita; pertanto, in presenza di un emendamento sottoscritto « la Commissione », presentato dal Presidente della stessa o dal relatore di maggioranza, la Presidenza non deve compiere nessun accertamento poichè si presume, fino a prova contraria, che la sottoscrizione di cui sopra significa che l'iniziativa dell'emendamento è da attribuire alla maggioranza della Commissione. Inoltre, nel caso di specie, gli emendamenti presentati dalla Commissione risultano sottoscritti da più di otto senatori e il Presidente dell'Assemblea avrebbe comunque il potere di ammetterli a norma dell'ultima parte del quinto comma dell'articolo 100 sopra citato. (*Commenti dei senatori Perna e Dinaro*).

E R M I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E R M I N I . Per quanto riguarda l'emendamento 3. 28, si tratta di un emendamento che ha un valore di chiarimento al tredicesimo comma dell'articolo 3. Si riferisce alla lettera *b*), a coloro che vengono ammessi al concorso per assistente. La lettera *b*) dice che sono ammessi a partecipare al concorso i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica. Per chiarire meglio ritengo che tra questi titolari di assegni di formazione scientifica e didattica dovrebbero essere compresi anche quei pochi titolari di borse di studio del corso di perfezionamento della Scuola normale di Pisa che adesso si chiama, per quanto attiene alle discipline di carattere scientifico, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento. Coloro che hanno ottenuto il diploma di perfezionamento sono ricercatori in genere già provetti; hanno ottenuto una borsa di studio con concorso nazionale e quindi possono entrare nella schiera di coloro cui è riservato un concorso insieme con i tecnici laureati e con i titolari di assegni in genere.

Ritengo che nell'espressione « titolari di assegni di formazione scientifica e didattica » secondo la *mens* del legislatore fossero ricompresi anche costoro che hanno avuto una borsa di studio a seguito di un concorso nazionale per lo stesso fine: per la formazione scientifica e didattica. Quindi l'emendamento propone di aggiungere alla lettera *b*) dell'articolo 3 del decreto-legge le seguenti parole: « e coloro che hanno conseguito o conseguiranno entro l'anno 1975 - 1976 il diploma di specializzazione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 ». Per intenderci, non si tratta che di una sezione della Scuola normale di Pisa che ha dato al mondo universitario ricercatori, credo, di primo piano in molti settori.

L I M O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 3. 17 era già stato da me proposto in Commissione e nella sostanza accolto. Esso propone di sostituire al comma dodicesimo dell'articolo 3 alla dizione: « le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi », la dizione: « le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi » eccetera. Perchè insisto nella richiesta di sostituire la parola: « idonei » alla parola « vincitori »? Perchè purtroppo si fa confusione spesso tra vincitori e idonei e siccome è chiara o almeno mi è parsa chiara la volontà del legislatore che l'immissione in ruolo degli assistenti avvenga non solo per uno dei ternati, cioè per il vincitore, ma per tutti e tre, dato che così è, meglio non esporsi ad interpretazioni dubbie. E come a proposito dei vincitori di concorso si dice: « terna dei vincitori », come a proposito degli assistenti di ruolo il cui concorso si sia espletato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si parla di ternati, ritengo che anche a questo punto, perchè non si verifichino confusioni, si debba dire: « le stesse norme si applicano ai ternati dei concorsi », tanto più, onorevole Ministro, che i decreti che bandiscono i concorsi generalmente non fanno allusione ai vincitori. Ho qui, ad esempio, il decreto di un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di assistente ordinario presso l'università degli studi di Roma del 9 dicembre 1972, in cui è detto all'articolo 5: « La Commissione giudicatrice con apposita motivata relazione propone una terna di idonei », non una terna di vincitori. Il vincitore viene scelto poi, come è detto al comma seguente, dal professore ufficiale della materia fra questi tre che sono elencati nella relazione della commissione in ordine alfabetico.

Ecco perchè insisto perchè sia accolto l'emendamento e non si dica vincitori ma idonei per evitare ogni equivoco.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento 3. 13 è diventato un subemendamento dell'emendamento 3. 28, presentato dalla Commissione e ha lo scopo di dare maggiore spazio ai giovani in possesso di borse di studio, a coloro cioè che hanno una minore anzianità di attività come borsisti. Infatti, nel testo approvato dalla Commissione si stabilisce che hanno diritto a partecipare al concorso ai posti di assistente, che si renderanno disponibili, anche i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito.

Ora sembra che stabilire un limite di questo genere significhi scoraggiare i più giovani. Perciò, per andare incontro ad un'esigenza molto sentita, giusta e ragionevole, si ritiene di proporre la soppressione delle parole: « al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito ». Se tale periodo quindi, non è ancora terminato, questi borsisti potranno ugualmente partecipare al concorso a posti di assistente, qualora lo emendamento da noi proposto venisse accolto.

Colgo l'occasione per illustrare anche lo emendamento 3. 12. Questo emendamento mira a venire incontro alle esigenze delle università giovani, come quella della Calabria, che hanno cominciato a funzionare da poco tempo anche se istituite da un certo numero di anni: l'università calabra è stata istituita nel 1968, però solo in questi ultimi due anni ha cominciato a funzionare.

È evidente che per questo motivo, ai concorsi per assistenti, varie categorie del personale elencate all'articolo 5 (borsisti, assistenti incaricati, assistenti volontari, medici interni e via dicendo) non hanno l'anzianità di servizio e di attività prescritta dallo stesso articolo 5 per tutti coloro che intendono partecipare ai concorsi a posti di assistente, cioè un anno di attività. Al fine di evitare una situazione di disagio molto grave che si verificherebbe in questa università e in altre che si trovano nelle stesse condizioni, qualora gli assistenti incaricati e volontari non potessero partecipare al concorso per assistenti di ruolo, si propone che limitatamente ai posti che verranno messi a concorso dalle predette università possano partecipa-

re anche i semplici laureati: in tal modo si viene ad assicurare la possibilità di partecipare ai concorsi per assistenti agli appartenenti alle categorie elencate dall'articolo 5 che non dispongano di un anno di attività.

S T I R A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T I R A T I . Signor Presidente, con l'emendamento 3.20 si tratta di difendere la posizione di quegli assistenti incaricati per i quali alla data di scadenza dell'incarico triennale non siano stati indetti i relativi concorsi. In questo caso, in mancanza di un emendamento quale quello da noi proposto, l'assistente incaricato dopo tre anni viene escluso da ogni attività universitaria. Mi pare che si tratti di un caso di precarietà di maggiore rilevanza rispetto a quelli considerati in altre parti del provvedimento, per cui la nostra modifica è dettata da senso di equità; ed è opportuno che si approvi anche in relazione al fatto che, nel caso di coloro che abbiano avuto l'idoneità in un concorso per assistente, si è provveduto all'immissione in ruolo attraverso una consimile norma del decreto. Nel caso specifico, all'assistente incaricato la mancata messa a concorso del posto ha tolto la possibilità di partecipare al concorso, non per colpa sua, e di ottenere quella idoneità che nei concorsi per assistente in generale non è negata ai partecipanti. Aggiungo, signor Ministro, che il caso riguarda solo alcune decine di persone

Dovrei illustrare poi a nome del collega Peritore anche il 3. 21, ma esso è chiarissimo: ad ogni modo il suo motivo ispiratore è quello del decentramento amministrativo.

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, prendo la parola soltanto per chiedere al senatore Sica un chiarimento. Col suo emendamento egli, se ho bene inteso, tende ad un allargamento delle possibilità di concorrere: ma mi sembra che il testo da lui presentato, se lo si intende alla lettera, restringa invece queste possibilità. Infatti il testo del decreto profila tre ipotesi (tra l'una e l'altra vi sono delle disgiuntive): « in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato ». Sono quindi tre alternative. Il testo presentato dal collega Sica viceversa riduce queste alternative a due. Infatti se si legge il suo emendamento senza particolare attenzione, il senso che si ricava è che la qualifica di incaricato non è sufficiente, e deve essere collegata con quella di assistente di ruolo. Poichè non credo che sia questa l'intenzione del collega Sica, vorrei pregarlo di ritirare il suo emendamento o quanto meno di chiarire perchè preferisce questa dizione, che mi sembra intrinsecamente contraddittoria, e con la quale comunque il nostro Gruppo non è d'accordo.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Senatore Piovano, il mio emendamento non è stato presentato soltanto per una questione di pedanteria lessicale. A mio avviso la dizione usata nell'articolo del decreto-legge pone la doppia alternativa, non la tripla in quanto da una parte dice: « in qualità di incaricato o di assistente di ruolo » e poi aggiunge: « ovvero di aggregato ». Quell'« ovvero » messo al posto del « o » o di una virgola potrebbe adombrare l'ipotesi che l'alternativa sia tra qualità di incaricato o di assistente di ruolo da un lato e di aggregato dall'altro. Invece la dizione: « in qualità di incaricato, di assistente di ruolo » — evidentemente nello stendere l'emendamento il « di » è saltato — « o aggregato » dice esattamente che le alternative sono tre e non due.

Ho già detto al relatore che se dagli atti risultasse un'interpretazione in questo senso del quinto comma del decreto-legge, cioè se risultasse l'esatta interpretazione delle tre ipotesi prospettate, e non delle due, io sarei disposto a ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A R F È , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 3. 26 . . .

P R E S I D E N T E . Scusi, onorevole senatore, le comunico che all'emendamento 3. 26, dopo il numero 794, va inserita la seguente frase: « in servizio alla predetta data ».

A R F È , *relatore*. Sta bene. Sono contrario agli emendamenti 3. 2, 3. 8 e 3. 6. Per quanto riguarda l'emendamento 3. 16 del senatore Sica, mi sembra che il testo del decreto sia più chiaro che non quello che viene proposto, quindi sono contrario all'emendamento stesso.

S I C A . Ho già detto che se risulta agli atti l'esatta interpretazione, cioè che le ipotesi sono tre e non due, sono disposto a ritirare l'emendamento.

A R F È , *relatore*. Sull'emendamento 3. 7. mi dichiaro contrario ed anche sul 3. 14, perchè è un argomento sul quale la Commissione si è già soffermata ed ha discusso a lungo valutando il problema in tutti gli aspetti e dichiarando parere contrario Questo parere io confermo in questa sede dopo una valutazione complessiva data al problema.

Sono contrario all'emendamento 3. 15 e all'emendamento 3. 3 perchè altera completamente il senso del decreto. Sono contrario poi agli emendamenti 3. 4, 3. 22, 3. 24 e 3. 1. Sono invece favorevole agli emendamenti 3. 26, 3. 27 e 3. 17. Sono contrario agli emendamenti 3. 10 e 3. 18.

Sono favorevole poi agli emendamenti 3. 13 e 3. 28, quest'ultimo presentato dalla Commissione. Sono contrario agli emendamenti 3. 25, 3. 9. Sono favorevole invece agli emendamenti 3. 12, 3. 20 e 3. 21; contrario agli emendamenti 3. 5, 3. 19 e 3. 23.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 3. 2, 3. 8 e 3. 6. Per quanto riguarda l'emendamento 3. 16 presentato dal senatore Sica, mi sembra che il testo sia molto chiaro, cioè i casi che sono previsti sono tre: o incaricato, o assistente, ovvero aggregato.

S I C A . A seguito di questa precisazione, ritiro l'emendamento 3. 16.

M A L F A T T I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento 3. 7, presentato dal senatore Valitutti. Sull'emendamento 3. 14, presentato dal senatore Burtulo e da altri senatori, si è discusso a lungo in Commissione, come ricordava il relatore. Sono spiacente di confermare la mia posizione contraria. Uno degli argomenti che è stato portato in Commissione e che ripeto qui in Aula è che i maturi non hanno una posizione giuridica tale che possa consentire una precisa identificazione come categoria, come ruolo, come *status*. Sono altresì contrario all'emendamento 3. 15, presentato dal senatore Burtulo e da altri senatori. Sono contrario all'emendamento 3. 24, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori. Sono contrario all'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Mi sembra, senatore Urbani, che non sia esatto quanto ha detto nell'illustrazione di questo emendamento e cioè che non si sia presa in considerazione questa proposta che d'altra parte, in termini di emendamento alla conversione in legge del decreto-legge, mi darà atto che è sconvolgente della logica stessa del decreto e quindi come emendamento trova una sua collocazione, mi permetto di dire, assai singolare. Comunque, indipendentemente da questo, è certo singolare — e lei sa gli argomenti che ho portato a questo riguardo a sostegno evidentemente del testo governativo e di una linea diversa da quella che lei qui sostiene — un ruolo ad esaurimento — e non capisco bene, proprio in base alle sue preoccupazioni, perchè ad esaurimento — quello degli aggregati, composto di 800 posti che, attraver-

so l'esaurimento stesso e prima di tale esaurimento, viene gonfiato a oltre 30.000 posti. Non è il caso di dilungarsi in questa sede, ho detto anche troppo; devo solamente confermare di essere contrario a questo emendamento che peraltro era già stato presentato dal suo Gruppo in Commissione. Sono anche contrario all'emendamento 3. 1 del senatore De Luca perchè ovviamente troppo estensivo e quindi anche per questioni di copertura. Per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento 3. 4, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Sono favorevole all'emendamento 3. 27, presentato dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 3. 22 presenterò un apposito disegno di legge su questa materia. Sono favorevole all'emendamento 3. 17, presentato dal senatore Limoni e da altri senatori. Sono contrario all'emendamento 3. 10, presentato dal senatore Valitutti poichè riapre un lungo discorso. Mi rendo conto del punto di vista del senatore Valitutti, ma vale anche a questo riguardo il fatto che in sostanza non è un emendamento, è un'alternativa assai consistente. Sono contrario all'emendamento 3. 18 presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Sono favorevole all'emendamento 3. 13, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Sono favorevole all'emendamento 3. 28. Sono contrario all'emendamento 3. 25, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori. Sono anche contrario all'emendamento 3. 9, presentato dal senatore Valitutti, facendo presente che sarebbe inutile votarlo. Credo infatti che vi sia un equivoco poichè mi sembra che tutto ciò risulti esplicito dal testo del decreto-legge. L'articolo 5 a questo riguardo è molto chiaro e quindi trovo che questo emendamento non abbia ragione di essere. Pregherei quindi il senatore Valitutti di ritirarlo, comunque sono contrario perchè lo ritengo pleonastico. Sono favorevole all'emendamento 3. 12, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Sono favorevole all'emendamento 3. 20, presentato dal senatore Peritore e da altri senatori e a quello, importante per il decentramento, 3. 21, sempre del senatore Peritore, sono favorevole. Sono contrario al 3. 5, del senatore Urbani, al 3. 19, del senatore Valitutti, al 3. 23, del senatore Urbani. Credo con questo di avere esaurito gli emendamenti, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presentato dai senatori Dante Rossi e Antonicelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 26, presentato dal senatore Franca Falcucci e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo con la modifica di coordinamento che ho comunicato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 8, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 6, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3. 16, presentato dal senatore Sica e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 7, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 14, presentato dal senatore Burtulo e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 15, presentato dal senatore Burtulo e da altri se-

natori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 24, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3. 1, presentato dal senatore De Luca.

D E L U C A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 4, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 27, presentato dalla Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 22, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 17, presentato dal senatore Limoni e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3. 11, presentato dal senatore Valitutti, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 10, presentato dal senatore Valitutti, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 18, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 13, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, che si deve intendere come subemendamento all'emendamento 3. 28, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 28, presentato dalla Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 25, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 9, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 12, presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Peritore e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Peritore e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Avverto che la Commissione pubblica istruzione si riunirà immediatamente per esaminare gli emendamenti accantonati.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

BASADONNA, CROLLALANZA, GATTONI, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro.* — Premesso:

che sono trascorsi oltre 2 mesi dallo scoppio dell'infezione colerica che, oltre al sacrificio di vite umane, ha arrecato gravi danni economici ad alcune città del Mezzogiorno e delle Isole, con particolare riguardo a Napoli ed a Bari, dove i settori più colpiti, per l'assenza di adeguati provvedimenti, stentano a riprendersi;

che fin dal 13 settembre 1973 è stato presentato, ad iniziativa di alcuni senatori del Gruppo MSI-Destra nazionale, un disegno di legge concernente « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Campania e della Puglia colpiti dall'infezione colerica dell'agosto 1973 », non ancora inserito nel calendario dei lavori del Senato;

che il 18 settembre il ministro Gui, rispondendo ad alcune interrogazioni, ha dichiarato, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, che « agli interventi già adottati dal Governo, il Governo stesso intende farne seguire altri che prendano in considerazione i danni diretti o indiretti arrecati all'economia delle zone particolarmente colpite »,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare in adempimento alle promesse di ulteriori interventi, diventati improcrastinabili.

(2 - 0226)

PISANÒ, FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che non è possibile edificare il 5° Centro siderurgico nella piana di Gioia Tauro se prima non si realizzano le indispensabili infrastrutture portuali e non si garantisce il cospicuo approvvigionamento idrico altrettanto

indispensabile al funzionamento dell'impianto;

che è stata tecnicamente accertata l'impossibilità di realizzare il « porto a mare », poichè in quella zona il fondo marino strapiomba rapidamente a brevissima distanza dalla costa;

che è stata tecnicamente accertata l'impossibilità di realizzare il « porto-darsena », poichè le banchine in cemento armato, alte come minimo 20 metri, graverebbero sul terreno sottostante con un peso di 5 chilogrammi su ogni centimetro quadrato, mentre detto terreno non può sopportare più di 2 chilogrammi per centimetro quadrato;

che i corsi d'acqua della piana non sono assolutamente in grado di soddisfare le esigenze idriche di un centro siderurgico, valutate in un metro cubo al secondo,

gli interpellanti chiedono di conoscere in base a quali miracolose soluzioni sarà possibile realizzare il porto, indispensabile all'edificazione ed al funzionamento del 5° Centro siderurgico nella piana di Gioia Tauro, nonchè garantire allo stabilimento l'altrettanto indispensabile approvvigionamento idrico.

(2 - 0227)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

VALORI, PERNA, BUFALINI, PECCHIOLI, CALAMANDREI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi il Governo abbia compiuto e intenda ulteriormente compiere per contribuire ad assicurare l'attuazione delle due deliberazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Medio Oriente, nonchè quali decisioni abbia preso e intenda prendere per mantenere l'Italia e le basi NATO e USA in Italia al di fuori di ogni misura di carattere militare che fosse unilateralmente presa dal Governo statunitense, secondo l'indirizzo esposto dalle dichiarazioni di oggi, 25 ottobre 1973, del Segretario di Stato Kissinger.

Tali misure, oltre a contraddire l'impegno del Governo italiano quale è stato esposto al Parlamento dal Ministro degli affari esteri, aggraverebbero la tensione nel Mediterraneo e metterebbero in serio pericolo una soluzione politica del conflitto arabo-israeliano.

(3 - 0826)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZUCCALÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'attuale situazione scolastica del professor Iannello Sebastiano, insegnante a Montalbano e Rometta (Messina), e se risponde a verità il mancato accoglimento, da parte del provveditore agli studi di Messina, di ben due decisioni, emesse rispettivamente su ricorso al Capo dello Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, in relazione alla sistemazione in graduatoria del predetto insegnante, e, nel caso affermativo, quali provvedimenti intende adottare.

(4 - 2456)

ENDRICH. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a) se sia vero che la Regione sarda ha proposto, per la nomina a presidente del Banco di Sardegna, un individuo che, essendo consigliere d'amministrazione del Credito industriale sardo, ha ottenuto da tale istituto, per l'impianto di un'azienda zooagricola, un mutuo di 400 milioni di lire, pari al 70 per cento del dichiarato investimento (mentre il CIPE aveva indicato, come misura massima, il 60 per cento), ed ha inoltre ottenuto dallo stesso istituto un prestito d'esercizio, a tasso agevolato, di oltre 52 milioni, mentre il Banco di Sardegna (altro istituto di cui il predetto individuo era ed è amministratore) gli ha concesso, a sua volta — sempre per l'azienda zooagricola e sempre a tasso agevolato — un prestito d'esercizio di 84 milioni di lire;

b) se gli consti che in proposito è stata rivolta al presidente della Giunta regionale sarda, da parte di un consigliere regionale indipendente di sinistra, un'interpellanza con cui si chiede se sia vero che l'individuo in questione, impiegato di un ente pubblico di trasformazione agraria, ha, per molto tempo, riscosso lo stipendio senza svolgere alcuna attività e che l'individuo stesso ha fruito delle più grandi ed ingiustificate facilitazioni e di illeciti aiuti (tra l'altro, per ottenere il mutuo a favore della sua azienda, avrebbe presentato, a corredo della domanda, oltrechè una fideiussione della Regione sarda per 280 milioni di lire, un affidamento bancario, per 80 milioni, di un istituto — proprio il Banco di Sardegna — nel quale ricopriva la carica di amministratore);

c) quali provvedimenti intenda adottare nel caso che tutto ciò sia esatto.

(4 - 2457)

ENDRICH. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che il settimanale « Epoca », nel numero del 21 ottobre 1973, ha pubblicato una lettera di un lavoratore italiano residente in Germania, lettera in cui si afferma che il Circolo sardo di Colonia è « sede delle organizzazioni del partito comunista », che vi si svolge soltanto attività marxista, che per entrare nel Circolo stesso « occorre essere comunisti » e che, altresì, il Circolo vive a spese dell'Amministrazione regionale sarda, l'interrogante chiede di sapere se le notizie contenute nella predetta lettera rispondano al vero e, in caso affermativo, se tale stato di cose sia conforme ai princìpi democratici ed alle buone regole relative alla spendita del pubblico danaro.

(4 - 2458)

SEGNANA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in vista degli annunciati provvedimenti correttivi in materia di imposta sul valore aggiunto, rivedere le norme sulla cosiddetta « ventilazione », di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1973, n. 525053.

In particolare, si chiede:

se non ritenga che l'obbligo, previsto dall'articolo 4 del predetto decreto, di annotare separatamente nel registro dei corrispettivi le vendite effettuate con emissione della fattura, sia in contrasto con il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede, invece, la registrazione cumulativa dei corrispettivi giornalieri anche per operazioni effettuate con emissione di fattura;

se non ritenga di risolvere, ai fini della « ventilazione », il problema delle aziende che svolgono l'attività mista di ingrosso e di dettaglio, dati gli inconvenienti ed il disagio prodotti dalla mancanza di una norma;

se non ritenga opportuno attuare gli annunciati provvedimenti correttivi entro un breve termine, affinchè le nuove disposizioni siano conosciute con un certo margine di tempo dai contribuenti e sia quindi possibile la precisa applicazione delle stesse con il 1° gennaio del 1974.

(4 - 2459)

BONAZZI, BRANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti, facendo seguito a quanto già hanno avuto occasione di riferire direttamente al senatore Bruno Lepre, Sottosegretario di Stato per l'interno, nell'incontro avvenuto con il medesimo in data 17 ottobre 1973, chiedono di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati allo scopo di perseguire i responsabili ed i mandanti diretti ed indiretti del tentativo di assassinio del giovane studente Gioacchino Marri, messo in atto da elementi fascisti nella città di Bologna il giorno 16 ottobre 1973.

Gli interroganti fanno presente che l'opinione pubblica bolognese non può affatto considerare conclusa tale ennesima triste vicenda con il solo arresto del giovane fascista Pier Paolo Borghi, e ciò anche perchè, dalle indagini svolte sul proditorio agguato del 16 ottobre 1973 e da un primo esame compiuto sugli indumenti dello studente colpito, nonchè sulle lesioni accertate sul suo corpo, è risultato che il giovane ha subìto due pugnalate, inferte da due pugnali di differente lama.

(4 - 2460)

ENDRICH. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga opportuno prendere l'iniziativa affinchè l'ONU si assicuri che tutti i Paesi impegnati nel conflitto che ha sconvolto il Medio Oriente usino ai prigionieri di guerra il trattamento stabilito nelle clausole della Convenzione di Ginevra, clausole di cui qualcuno dei Paesi predetti lamenta l'inosservanza da parte degli avversari.

(4 - 2461)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 26 ottobre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (1267).

PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria (981).

PIOVANO ed altri. — Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (988).

PIOVANO ed altri. — Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (989).

Provvedimenti urgenti per l'Università (1012).

NENCIONI e PLEBE. — Provvedimenti urgenti per l'Università (1181).

BALDINI ed altri. — Istituzione di posti di assistente universitario (201).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (240).

MURMURA. — Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie (607) (*Relazione orale*).

II. Discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento* IV, n. 69).

2. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 71).

3. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595, commi 1°, 2° e 3°, del Codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 80).

4. contro il senatore FRANCO, per i reati di: *a*) istigazione a delinquere (articolo 414, primo e ultimo comma, del Codice penale); *b*) calunnia aggravata (articoli 368 e 61 n. 10 del Codice penale); *c*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 82).

5. contro il senatore FRANCO, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, primo e ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 83).

6. contro il senatore FRANCO, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, primo e ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 84).

7. contro il senatore TEDESCHI Mario, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595, 1° e 3° comma, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 85).

8. contro il senatore FRANCO, per il reato di istigazione a delinquere e di apologia di reato (articolo 414, primo ed ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 86).

La seduta è tolta (*ore 20,55*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari